Agenzia Entrate

770

Modello 770 - 2026

Redditi 2025

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA E DEGLI INTERMEDIARI RELATIVA ALL'ANNO 2025

DATI RELATIVI A

REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
PROVENTI VARI • VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI

INDICE

PREMESSA		pag. 2
1	Soggetti obbligati alla presentazione	3
2	Composizione del modello	4
3	Termini e modalità di presentazione della dichiarazione	4
4	Modalità generali di compilazione	7
5	Frontespizio	9
6	Quadro SF	16
7	Quadro SG	19
8	Quadro SH	21
9	Quadro SI	22
10	Quadro SK	24
11	Quadro SL	29
12	Quadro SM	31
13	Quadro SO	31
14	Quadro SP	37
15	Quadro SQ	39
16	Quadro SS	42
17	Quadro DI	43
18	Quadro ST	44
19	Quadro SV	50
20	Quadro SX	53
21	Quadro SY	61
	APPENDICE	63

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione unica e il Modello 770.

- La **CERTIFICAZIONE UNICA** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2025 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e alcune fattispecie di redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2025 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 16 marzo per le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi e locazioni brevi, mentre la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 30 aprile per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Infine, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 31 ottobre (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770).

- Il **Mod. 770** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2025, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2025 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2026 (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).

L'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta, indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/73, che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia n 2597 del 31 gennaio 2025. La comunicazione dei dati attraverso il suddetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, modello 770.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- Locazioni brevi inserite all'interno della CU (articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché i sostituti di imposta abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, nei diversi termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi e locazioni brevi, mentre la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 30 aprile per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, inoltre la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre delle certificazioni

contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata entro il 16 marzo.
Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della integrale o separata trasmissione si veda il punto 5.4, "Redazione della dichiarazione", del paragrafo 5.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2026

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2026 i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2026 i seguenti soggetti i quali:

- hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2025;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti in quanto rappresentanti fiscali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996, dell'articolo 26-quinquies, commi 2 e 6-bis e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 7, comma 2-ter, del D.L. n. 351 del 2001, dell'art. 10-ter, comma 2-ter, della legge n. 77 del 1983, e dell'art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2026, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2026 si compone di un frontespizio e di quadri staccati, e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Frontespizio

- nella prima facciata, l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

Quadri staccati

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2025;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell'IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- **Quadro DI** relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;
- **Quadro ST** concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;
- **Quadro SV** relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- **Quadro SX** relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.
- **Quadro SY** relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Modalità di presentazione

La dichiarazione dei sostituti d'imposta, Mod. 770/2026, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026, come previsto dal comma 4bis dell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

a) direttamente dal sostituto d'imposta;

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;

c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito web dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione Mod. 770/2026.

a) Presentazione diretta da parte del dichiarante
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici *Entratel o Fisconline* in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.
Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito web dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

b) Presentazione tramite un intermediario abilitato
Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- iscritti negli albi degli avvocati;
- avvocati tributaristi - studi associati;
- avvocati tributaristi - società tra professionisti;
- iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Caf – dipendenti;
- Caf – imprese;
- notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Consulenti del Lavoro.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Tali soggetti possono assolvere all'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.

c) Presentazione tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
Anche le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio *Entratel* e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Tali soggetti possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, particolare:
- del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche tramite il suo sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001) e con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 novembre 2008, ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri incaricati per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.
In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta.
La qualifica di tale Dipartimento come soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione; pertanto, le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.
Ad ogni Amministrazione è attribuita la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo.
In presenza di più sostituti, ad esempio, un'amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.
Le Amministrazioni interessate che intendano avvalersi di tale opportunità possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio *Entratel*.

d) Presentazione tramite società del gruppo
Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.
Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del già menzionato D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del già menzionato D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione.
Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono:
- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti,

precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l'invio.
Tale comunicazione è consultabile tramite la funzionalità "Ricerca Ricevute" presente all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

4.1 ESPOSIZIONE DEI DATI

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

4.2 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie è necessario distinguere, tra le altre situazioni, quelle che determinano l'estinzione o meno del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie e successioni con estinzione del soggetto preesistente
Nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.
Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2025 o del 2026, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2026, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770/2026 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e la data, nel corso dell'anno 2025, di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni. Si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti. Ad esempio, il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2026, sarà tenuto a presentare per l'anno 2025 una sola dichiarazione modello 770/2026 contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto. Sempre con riferimento ai soggetti estinti, laddove previsto, deve essere indicato nella casella 3, "Eventi eccezionali", l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del Mod. 770.
Nel caso di successione mortis causa avvenuta nel periodo d'imposta 2025, o nel 2026 prima della presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le modalità di compilazione sopra indicate.
Nell'ipotesi invece di non prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione de ve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".
Anche in caso di successione ereditaria, qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata con le medesime modalità da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato; l'erede che sottoscrive la dichiarazione, pertanto, deve invece indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto
Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l'estinzione di società quali le trasformazioni (ad esempio di società di capitali in società di persone e viceversa), la dichiarazione Mod. 770/2026 deve essere compilata secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

4.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI

Generalità
Ciascun quadro deve essere numerato.
Qualora i righi dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.

Dati anagrafici
I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente vanno sempre indicati.
Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si chiede l'attribuzione del codice fiscale.

L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ai quali tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la indicazione dei dati indicati al citato art. 4, eccetto il domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo. In particolare, nel caso di soggetti non residenti devono essere indicati il codice dello Stato estero di residenza (rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni) e, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice d'identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

5. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali. La seconda facciata del frontespizio contiene i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d'imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla redazione della dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. Per l'indicazione delle generalità del dichiarante sono previsti due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.).

5.1 TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini
Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa". Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall'art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall'art. 2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:

- nell'ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- nell'ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

Protocollo dichiarazione inviata
La casella deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.

Eventi eccezionali
La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare, indicare uno dei seguenti codici:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura
I soggetti che, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

99 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il codice 99.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

5.2 DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Dati identificativi
Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.
Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. I condomìni, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio". Deve inoltre essere indicato il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Codice attività
Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello.
Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Dati del soggetto estero
Il campo Stato estero di residenza deve essere compilato soltanto in caso di soggetto sostituto di imposta e residente all'estero. Il codice Paese estero va desunto dall'elenco Paesi e Territori esteri (tabella SG) riportato in Appendice. Nel terzo campo deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

Codici statistici (stato, natura e situazione)
Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.
Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

Codice fiscale del dicastero di appartenenza
Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

Casi particolari
La casella deve essere barrata per segnalare l'esistenza di un rappresentante fiscale di intermediario estero nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia.
Si tratta di specifiche fattispecie previste dalla prassi in cui la stabile organizzazione svolge in Italia attività per le quali la stessa non assume il ruolo di sostituto d'imposta.

5.3 DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.
Nel caso di sostituti d'imposta residenti all'estero vanno indicati inoltre lo Stato estero con il relativo codice dello stato e l'indirizzo estero.
Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce. Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella

ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3 - Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
4 - Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 - Erede
8 - Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 - Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 - Amministratore di condominio
14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.
Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro "Redazione della dichiarazione" è composto da due sezioni denominate "Quadri compilati e ritenute operate" e "Gestione separata".
Nel riquadro "Redazione della dichiarazione" è presente il campo "Tipologia invio" che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare, indicare:
1 - nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2026 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);

2 - nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2026 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione "**Quadri compilati e ritenute operate**" deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.
Inoltre, dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:
- "Dipendente" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- "Autonomo" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- "Capitale" qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- "Locazioni brevi" qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all'interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- "Altre ritenute" qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Ad esempio, nel caso in cui il sostituto debba trasmettere con la presente dichiarazione i dati relativi a redditi di lavoro dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle "Dipendente" e "Autonomo".

La casella "**Incaricato in gestione separata**" va barrata dall'intermediario di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione.

La sezione "**Gestione separata**" deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice "2" nella casella "Tipologia invio".

ATTENZIONE l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al modello 770, dovrà barrare la casella inerente al flusso inviato con la presente dichiarazione all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" ed inoltre è possibile, nella sezione "Gestione separata", scegliere di:
- indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall'altro soggetto incaricato;
- barrare la casella "Sostituto" qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse.

Esempio: il sostituto ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo e decide di aderire alla gestione separata.
In tale caso il sostituto può servirsi dell'ausilio di intermediari ovvero trasmettere direttamente la dichiarazione spacchettando i flussi. In entrambe le ipotesi la dichiarazione dovrà essere compilata indicando codice 2 nella casella "Tipologia invio".

CASO A: Il sostituto si avvale dell'ausilio di intermediari per l'invio di entrambi i flussi.
INVIO 1: all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella "Dipendente" ed essere barrata la casella "Incaricato in gestione separata". Nella sezione "Gestione separata" dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella "Autonomo".
INVIO 2: il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella "Autonomo" all'interno della sezione ". Quadri compilati e ritenute operate". Nella stessa sezione deve essere barrata la casella "Incaricato in gestione separata". Nella sezione "Gestione separata" dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella "Dipendente".

CASO B: Il sostituto decide di effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.
INVIO 1: all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella "Dipendente" e nella sezione "Gestione separata" dovrà essere barrata la casella "Sostituto" e la casella "Autonomo".
INVIO 2: all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella "Autonomo" e nella sezione "Gestione separata" dovrà essere barrata la casella "Sostituto" e la casella "Dipendente".

CASO C: Il sostituto decide di inviare il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e opti per l'invio tramite intermediario del flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo.
INVIO 1: all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella "Dipendente" e nella sezione "Gestione separata" dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella "Autonomo".
INVIO 2: all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella "Autonomo" e dovrà essere barrata la casella "Incaricato in gestione separata"; nella sezione "Gestione separata" dovrà essere barrata la casella "Sostituto" e la casella "Dipendente".

ATTENZIONE Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso "autonomo", il flusso "locazioni" va necessariamente unito a quello "autonomo".
Pertanto, nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:
INVIO 1: Dipendente
INVIO 2: Autonomo e Locazioni
Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni.
Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:
INVIO 1: Locazioni
INVIO 2: Dipendente

La tipologia "altre ritenute" comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio.

ATTENZIONE Nel caso di invio separato del modello, il flusso "altre ritenute" va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: "dipendente", "autonomo" e "capitale".
Per l'utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi dei codici tributo del flusso principale:
C.t. 6781 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "dipendente";
C.t. 6782 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "autonomo";
C.t. 6783 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "capitale".

Il campo "**Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX**" presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, indicare:
1 nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;
2 nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo di imposta 2025 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

5.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia:
- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.
Come stabilito dall'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 5.000 euro annui, (così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs n. 241 del 1997.
In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 22 luglio del 1998, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine i soggetti che esercitano il controllo qualora sottoscrivano la presente dichiarazione anche ai fini dell'attestazione di cui al decreto n. 164 del 1999, sono tenuti a barrare la relativa casella "ATTESTAZIONE".
Si ricorda che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lett. a) primo periodo del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.
Nel caso dei condomìni, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.
Si ricorda che è obbligatorio presentare unitariamente tutti i quadri compilati, atteso che non è più possibile presentare diversamente la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.
Con riferimento alla casella INVIO AVVISO TELEMATICO controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario, il Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato l'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.
La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario, inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".
L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO controllo automatizzato dichiarazione, inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

5.6 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.
L'incaricato deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno, singolo o cumulativo, a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

La casella "**Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione**" può essere compilata solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

5.7 VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui è subordinata alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

ATTENZIONE Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA");
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non risulta "collegato" con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1), ma non risulta "collegato" con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta "collegato" con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l'associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:
a) l'associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
b) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
c) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:
a) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella

misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);

b) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);

c) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del Codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);

d) le associazioni di cui all'art. 36 del Codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all'articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

a) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);

b) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);

c) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del Codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

6. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nel **quadro SF**, con riferimento a quanto corrisposto nel 2025, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.
In particolare, la già menzionata comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:

- redditi di capitale di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni decreto ministeriale 4 settembre 1996 (vedi **tabella SH** - Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), come risultante da successive modifiche o integrazioni.

Tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato non sono soggetti ad imposizione, relativamente ai redditi di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH;

- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 23 comma 1, lett. b), del TUIR);
- interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
- redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano di cui agli articoli 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 7, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 corrisposti a soggetti non residenti.

Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili ovvero altri proventi equiparati di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.
Si ricorda inoltre che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 5, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.
Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.
Il **rigo SF2** "Casi di mandato fiduciario" va compilato solo nel caso in cui l'intermediario individuato dalla normativa, quale sostituto d'imposta, applica la tassazione su proventi corrisposti ad altro intermediario che opera in nome proprio e per conto del beneficiario effettivo dei proventi. In tal caso, nel rigo SF2 devono essere indicati i seguenti codici:

A – se il quadro è compilato dal soggetto intermediario individuato dalla normativa quale sostituto d'imposta in relazione ai proventi corrisposti;

B – se il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998 che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio e per conto del beneficiario effettivo dei proventi. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare i dati del beneficiario effettivo e dei relativi proventi.

Pertanto, ad esempio, in caso di sottoscrizione di quote di OICR per il tramite di un intermediario che agisce come "nominee", la SGR o altro sostituto di imposta individuato dalla normativa, dovrà indicare il codice A e riportare i dati necessari con riferimento al "nominee"; quest'ultimo invece, per gli stessi proventi, nel modello 770 di propria competenza, indicherà i dati identificativi dell'investitore finale. In caso di "catena" di intermediari che operano in nome proprio e per conto terzi, il codice B va utilizzato da tutti gli intermediari che agiscono come "nominee" che intervengono nella catena, riportando i dati dei soggetti percipienti e dei relativi proventi".
Il **rigo SF3** deve essere compilato nel caso di redditi di capitale derivanti da OICR di diritto italiano corrisposti a un soggetto non residente da un intermediario estero aderente a un sistema di deposito accentrato che si avvale di un rappresentante fiscale. Il rigo SF3 deve essere compilato anche nel caso di SGR estera che istituisce e gestisce un OICR di diritto italiano e che si avvale di un rappresentante fiscale.
Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente. L'indicazione del codice fiscale per i soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito si intende adempiuta con la sola indicazione dei dati anagrafici.
In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8** e **10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG** - Elenco dei Paesi e Territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12** il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti 27**, **29** e **30**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 27**, **28** e **29**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13** indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973;

B – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973;

C – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

D – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

E – proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nello stesso punto 13 in caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare uno dei seguenti codici:

F – proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;

G – interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
H – rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
I – prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia;
J – interessi ed altri proventi non imponibili derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati ad imprese italiane dagli enti creditizi e dalle imprese di assicurazione europee e dagli altri soggetti indicati nell'art. 26, comma 5 bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
L – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
M – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
N – certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;
P – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494);
Q – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. n. 512 del 1983 emessi da soggetti residenti, proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare di cui al D.L. n. 351 del 2001);
R – somme di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997 corrisposte da organismi collettivi di investimento mobiliare (OICVM) italiani aperti o chiusi a soggetti non residenti con riferimento alle quote o azioni possedute alla data del 30 giugno 2011.
S – interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalle società costituite ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS e INAIL, nonché quelli raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 15 della medesima legge per la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi;
T – proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'art. 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983 n. 512 (cosiddetti fondi lussemburghesi storici) realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 26-quinquies, comma 5, del D.P.R. 600/73 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. In caso di cessione delle quote dell'OICR senza l'intervento dei sostituti d'imposta, il quadro deve essere compilato dalla SGR che interviene nell'annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 2023 del Codice civile, come precisato nella risoluzione n. 101/E del 2014.
U – i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR immobiliari realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso o la liquidazione delle quote riferibili a periodi di attività del fondo successivi al 31 dicembre 2003, esclusi i proventi assoggettati ad aliquota ridotta in applicazione di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione per quali deve essere utilizzato il codice "Q".
V – interessi esenti corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600/73 ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L. 385/30);
Y – interessi corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 8-bis del D.P.R. 600/73, dalla società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea.

Nel **punto 14** indicare l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2025.
Se nel punto13 è stato indicato:
- il codice R, nel punto 14 deve essere riportato, da parte della società di gestione del risparmio, l'ammontare netto dei proventi periodici e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento ai sensi dell'art. 2, comma 76, del decreto-legge n. 225 del 2010;
- il codice T, nel punto 14 non deve essere riportato l'ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la cessione delle quote dell'OICR avvenga senza l'intervento dei sostituti d'imposta e la SGR, che interviene solo nell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all'operazione;
- il codice U, nel punto 14 deve essere riportato l'ammontare lordo delle somme corrisposte.

Nel **punto 17** indicare l'ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese, e, per il codice R, l'importo del rimborso effettivamente riconosciuto.

Nel **punto 18** indicare l'ammontare delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Nel **punto 20**, indicare l'ID Arrangement relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un'Amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione Europea.
I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti, infatti, ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).

7. QUADRO SG – SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN FORMA PERIODICA E DELLE RENDITE VITALIZIE CON FUNZIONE PREVIDENZIALE

Nel **quadro SG** con riferimento a quanto corrisposto nell'anno 2025, devono essere indicati i dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 o all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a partire dal 1° luglio 2014 è stata modificata anche l'aliquota di tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ora stabilita nella misura del 26 per cento. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 ed alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.
Per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11 dell'articolo 3 del decreto n. 66 del 2014, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lettere g-quater) e g-quinquies) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, resta ferma l'aliquota del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011, del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014 e del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.
Anche per tali contratti è riconosciuta una minore tassazione dei redditi, in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati ed anche ai proventi riferibili a obbligazioni emesse dagli Stati white list e dagli enti territoriali di questi, attraverso la riduzione della base imponibile. In tal modo i beneficiari fruiscono indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli (12,50 anziché del 20 per cento ovvero del 26 per cento), analogamente all'investimento diretto negli stessi titoli (vedi circolare n. 19/E del 27 giugno 2014).
Il quadro deve essere compilato anche nei casi previsti dall'art. 68 del DL n. 83 del 2012, dai soggetti di cui all'art. 23 del DPR n. 600 del 1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
Il quadro è suddiviso in quattro distinti prospetti.
Nel primo prospetto, ai righi da **SG2** a **SG10**, devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che hanno percepito nell'anno 2025 somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ed in particolare devono essere indicati:
- nei **punti** da **1** a **10**, le generalità del percipiente;
- nel **punto 11**, "Causale" uno dei seguenti codici:
  - **A** – per le somme derivanti dal riscatto anticipato di contratti di assicurazione sulla vita, per i quali continua ad applicarsi la disciplina fiscale prevista per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 in relazione a versamenti integrativi intervenuti anche dopo tale data;
  - **B** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione – stipulati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 – a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta, prevista dall'art. 6 della L. n. 482 del 1985, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. n. 549 del 1995;
  - **N** – per i capitali corrisposti, in caso morte, a soggetti persone fisiche o giuridiche che esercitano attività commerciali, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita – stipulati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 –assoggettati alla disciplina di cui ai commi 658 e 659 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)
- nel **punto 12**, le somme corrisposte nel 2025;
- nel **punto 13**, l'ammontare complessivo dei premi riscossi sul quale sono state commisurate le ritenute operate;

- nel **punto 14**, l'aliquota applicata;
- nel **punto 15**, l'importo delle ritenute operate.

Nel secondo prospetto, ai **righi** da **SG11** a **SG13**, devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2025 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta. In particolare, occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
  - **C** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione dei capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (indicati con il codice D);
  - **D** – per i rendimenti relativi a prestazioni in forma di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 669 del 30 dicembre 1996 a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993;
  - **E** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
  - **F** – per le rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), nonché per le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate e assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Sulle rendite LPP, corrisposte dal 24 giugno 2017, previo mandato all'intermediario residente, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 96 del 2017;
- nella **colonna 2**, in relazione ai codici C, D ed E l'ammontare complessivo dei capitali (comprensivi dei premi riscossi), corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione a copertura del rischio demografico) o di capitalizzazione, sui quali si applica la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985 e in relazione al codice F, l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte;
- nella **colonna 3**, le somme sulle quali sono state commisurate le ritenute. In riferimento ai codici C, D ed E va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi, al netto, ove spettante, della deduzione del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo; si precisa che l'ammontare su cui è applicata la ritenuta è al netto della quota dei proventi riferibili a obbligazioni e titoli pubblici;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute operate.

Nel terzo prospetto, nei **righi** da **SG15** a **SG17**, devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2025 e assoggettate all'imposta sostitutiva:

- di cui all'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati o rinnovati da imprese di assicurazione residenti a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- di cui all'art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi nonché, nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione ovvero da un rappresentante fiscale, dai soggetti di cui all'art. 23 del DPR n. 600 del 1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi qualora il contribuente abbia incaricato l'intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all'applicazione della predetta imposta sostitutiva. A tal fine, le imprese di assicurazione estere che direttamente o tramite rappresentante fiscale hanno assunto gli obblighi del sostituto di imposta comunicano tale opzione specificandone la data di decorrenza, nell'apposito campo del **rigo SG14 colonna 1**; le imprese di assicurazione estere che operano in regime di libera prestazione di servizio e che hanno assunto gli obblighi di sostituto di imposta devono indicare nel rigo **SG14, colonna 2**, l'importo delle riserve matematiche iscritte nel bilancio relativo al 2024 e in **colonna 3** l'imposta dovuta pari allo 0,50 per cento dell'importo di colonna 2 (art. 44, comma 2, del DL n. 48/2023).

Il versamento dell'imposta è dovuto fino a concorrenza del limite percentuale previsto, scomputando i versamenti relativi all'imposta sul valore dei contratti assicurativi, di cui all'art. 68 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già effettuati sulla base delle certificazioni prodotte dall'intermediario e per i quali non è necessario il versamento integrativo di IVCA (circolare 41/E del 2012, par. 3.2 e risposta n. 244 del 2019); pertanto, in **colonna 4** deve essere indicato l'importo dell'imposta da versare qualora sia inferiore a quella teorica indicata in colonna 3;

- di cui all'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, a titolo di rendimento delle prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell'art. 50 del Tuir erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quinquies) del TUIR.

In particolare, occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
  - **G** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
  - **H** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;

I – per i rendimenti finanziari delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di erogazione;
L – per i rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita;
M – per l'indicazione delle somme derivanti da riscatto di assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione, riconducibili a redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quater) del TUIR, generati dalle polizze PIR – compliant, riscattate nel corso del 2025 prima del soddisfacimento del minimum holding period;

- nella **colonna 2**, in relazione ai codici G, H e M, l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione a copertura del rischio demografico) o di capitalizzazione, sui quali si applica l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le imposte sostitutive. In riferimento ai codici G, H e M va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi e in riferimento ai codici I e L va riportato il totale delle differenze fra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari; si precisa che l'ammontare su cui è applicata l'imposta sostitutiva è al netto della quota dei proventi riferibili a obbligazioni e titoli pubblici;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle imposte sostitutive applicate.

Nel quarto prospetto deve essere indicata l'imposta sul valore dei contratti di assicurazione stipulati da imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di LPS applicata dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti del sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2-sexies, del decreto legge n. 209 del 2002.
Per la determinazione dell'imposta gli intermediari devono assumere il valore delle polizze alla data del 31 dicembre escludendo le polizze liquidate entro il termine previsto per il versamento dell'imposta; si precisa che l'imposta relativa all'anno 2025 dovrà essere rendicontata nel modello 770/2027.

In particolare, nel **rigo SG23**, indicare:
- **colonna 1**, l'ammontare del valore dei contratti di assicurazione risultante alla data del 31 dicembre 2025;
- **colonna 2**, l'imposta calcolata nella misura dello 0,50 per cento del valore indicato in colonna 1 (art. 44, comma 2, del DL n. 48/2023), tenendo conto dei limiti di cui all'articolo 1, secondo comma, ultimo periodo, del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (Ris. 74/E del 2013).

8. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il **quadro SH** deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, dagli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi.
Si precisa che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, i soggetti diversi da quelli obbligati alla compilazione del presente quadro, devono presentare il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.
Le nuove regole dettate dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevedono che l'aliquota del 26 per cento si applica sugli importi divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014, continuando invece a essere assoggettati alle vecchie aliquote i redditi connessi ad un diritto a percepirli sorto prima della predetta data.

Dati relativi all'intermediario non residente
Nel **riquadro SH2** riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.
In particolare, indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG** - Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata in appendice.

Prospetto A - Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti
Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti corrisposti nell'anno 2025.

Prospetto B - Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti
Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nell'anno a soggetti non residenti. In particolare, indicare gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti.

Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2025.
- delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.

Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, e trasferiti nella titolarità del MEF collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta del 6,25% o del 12,50% di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759, corrisposti nell'anno 2025.

Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2025, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Prospetto E - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997
Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nell'anno 2025, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Prospetto F - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 2025, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

Prospetto G - Premi e vincite
Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nell'anno 2025, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 25, 25-bis e 29 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

Prospetto H – Proventi derivanti da piattaforme Peer to Peer Lending
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending), gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari (art. 106 decreto legislativo n. 385 del 1993) o da istituti di pagamento (art. 114 decreto legislativo n. 385 del 1993), autorizzati dalla Banca d'Italia di cui alla lett. d-bis) dell'art. 44, comma 1, del TUIR, inserita dall'art. 1, comma 43 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
Nello stesso prospetto devono essere indicati i proventi da prestiti erogati per il tramite delle predette piattaforme finalizzati al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale di cui agli artt. 5 e 78 del decreto legislativo3 luglio 2017 n. 117 (Social Lending)

9. QUADRO SI - UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PAGATI NELL'ANNO 2025

I **quadro SI** deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell'anno 2025, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché per l'indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.

A seguito delle modifiche intervenute con l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.

Dati relativi all'intermediario non residente

Nel **riquadro SI2** riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.
In particolare, indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG** - Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata in appendice.

In particolare nel **prospetto Utili pagati nell'anno 2025 in qualità di emittente (rigo SI3)**, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Ires, che nell'anno solare 2025 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2025 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., per i quali la colonna 3 non deve essere compilata.
Nel prospetto che segue, non dovranno essere riportati i dati relativi agli utili ed alle imposte sostitutive derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. I dati relativi all'applicazione dell'imposta sostitutiva sono riportati a cura dell'intermediario nel quadro SQ.
In **colonna 2** inserire gli utili delle società cooperative, disciplinati dall'art. 1, commi 42 e 43, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell'anno 2025 e in **colonna 3** il totale delle ritenute versate nell'anno su detti utili riportati nel quadro ST.

Nel **prospetto Utili e proventi equiparati**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno 2025 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall'art. 1 comma 1003 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha uniformato il regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate a quello previsto per le partecipazioni non qualificate percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale. Sugli utili e proventi equiparati corrisposti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 come risultante da successive modifiche o integrazioni (vedi **tabella SH** - Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambio di informazioni posto nell'Appendice delle presenti istruzioni) è applicata l'aliquota ridotta di cui all'art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973. Ciò tenuto conto delle modifiche apportate all'aliquota in questione dall'art. 1, comma 62, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("legge di stabilità 2016"), passando dall'1,375% all'1,20% con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11% sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list.
Nel presente prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti alle società semplici assoggettati a ritenuta ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 in applicazione del regime per trasparenza in capo ai soci ai sensi dell'art. 32-quater del D.L. n. 124 del 2019, come modificato dall'art. 28 del D.L. n. 23 del 2020. Inoltre, dovranno essere inseriti gli utili corrisposti da società italiane a OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni, pur non essendo più assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 27, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 1° gennaio 2025.
Nel presente prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ) e dalle società di investimento immobiliari non quotate (SIINQ) sui quali è stata applicata la ritenuta ai sensi dell'art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Non dovranno essere indicati i dati relativi agli utili relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In particolare, nei **righi** da **SI4** a **SI14** indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2025, compresi quelli di fonte estera al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera"), per i quali è stata applicata la ritenuta;
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata;
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo di imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate.

Nel **rigo SI14**, nella **colonna 1** indicare l'ammontare degli utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta.
Nei righi da **SI4** a **SI14**, **colonna 5**, indicare:
- il **codice 1** qualora si tratti di utili da partecipazione e di interessi riqualificati utili ai sensi dell'art. 98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007);
- il **codice 2** qualora si tratti di proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
- il **codice 3** qualora si tratti di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR sempreché non dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.
- il **codice 4** qualora si tratti della quota esente relative ai dividendi derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui all'art. 6 della legge n. 76 del 2025 (solo se compilato il rigo SI14).

10. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

Nel **quadro SK** devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2025, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell'art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto.
Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 74 del TUIR. La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 27 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227 (cd. monitoraggio fiscale).
I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:
- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR.

Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la già menzionata documentazione.
In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all'emittente e all'intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.
In particolare, nel **rigo SK2** indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:
A – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili o per gli altri proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati utili ai sensi dell'art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007);
B – se la comunicazione è effettuata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;

C – se la comunicazione è effettuata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
D – se la comunicazione è effettuata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;
E – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
F – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
G – se la comunicazione è effettuata da persone fisiche e dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Non è richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie.
Nel **riquadro SK3** devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.
Nel **punto 1**, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.
Nel **punto 3**, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente.
Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla **tabella SG** Elenco dei Paesi e Territori esteri, riportata in appendice.
Nei **punti da 5** a **7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, soltanto nel caso in cui l'emittente sia un soggetto residente.
Nel **riquadro SK4** riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare, indicare con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG** - Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata in appendice.

Nei **riquadri SK5** e seguenti devono essere indicati i dati relativi ai percipienti.
Nei **punti** da **1** a **12** devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici dei percipienti.
In particolare, se il percipiente è un non residente, devono essere indicati:
- nei **punti 8** e **10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG** - Elenco dei Paesi e Territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:
- nei **punti** da **13** a **19**, il codice fiscale e i dati anagrafici del legale rappresentante della società estera;
- nei **punti 20**, **22** e **23**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 20**, **21** e **22**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nei seguenti punti devono essere indicati i dati sugli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Vanno altresì indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 1, lett. e) del TUIR e sugli altri proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), e sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, in qualunque forma corrisposti, corrisposti da soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva nei confronti di soggetti residenti.
Si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, se gli utili derivano da partecipazioni in soggetti residenti in Italia o da enti e società residenti in paesi esteri a fiscalità ordinaria, ovvero da partecipazioni non quotate in società

residenti in tali Paesi a fiscalità privilegiata per le quali siano rispettate le condizioni di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 87 del TUIR. La suddetta percentuale si applica in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale nonché in relazione a partecipazioni (qualificate e non qualificate) detenute da imprenditori individuali e da società di persone (ivi comprese le società semplici).
Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% ai sensi del decreto del 2 aprile 2008, mentre gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% ai sensi del decreto del 26 maggio 2017.
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il trattamento fiscale degli utili percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, conseguiti al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo una omogenea tassazione a titolo di imposta.
Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal decreto 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018) (Vedasi risoluzione n.56 del 6 giugno 2019). Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022 (Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022).
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell'art. 32-quater del D.L. n. 124 del 2019, come modificato dall'art. 28 del D.L. n. 23 del 2020. Sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare il quadro indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.
Il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 32-quater, alle distribuzioni di utili formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In queste ultime due ipotesi dovranno essere indicati i dati delle società semplici.
I dividendi percepiti da società di capitali non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%. Su tali dividendi non viene applicata alcuna ritenuta.
Gli utili percepiti dagli enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (77,74% se si tratta di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016).

Se il sostituto eroga più somme di cui ai punti da 31 a 39 deve compilare più righi del quadro SK. Il sostituto deve compilare più righi del quadro SK, anche nel caso di una distribuzione in relazione al medesimo soggetto, di utili e di uno o più proventi equiparati formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione.
Nel **punto 24** deve essere indicato l'oggetto della comunicazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di pagamento di dividendi ed altri proventi equiparati; il **codice 2** se si tratta di pagamento di dividendi ed altri proventi equiparati a società fiduciarie o ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
Nel **punto 25** deve essere indicato il tipo di partecipazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di azioni ordinarie, il **codice 2** se si tratta di azioni privilegiate, il **codice 3** se si tratta di azioni di risparmio e il **codice 4** per le quote di società non azionarie.
Nel **punto 26** in relazione agli utili ed ai proventi equiparati pagati nell'anno 2025, deve essere indicato il tipo corrispondente alla base imponibile determinata per il calcolo della ritenuta applicata, utilizzando il **codice 1** qualora la ritenuta è stata operata sul 40 per cento del "netto frontiera", il **codice 2** qualora la ritenuta è stata operata sul 100 per cento dell'importo del netto frontiera, il **codice 3** nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente (redditi non imponibili, redditi sui quali è stata applicata l'imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo d'imposta imponibili con aliquota piena o convenzionale), il **codice 4** qualora la ritenuta è stata operata sul 100 per cento dell'intero importo, il **codice 5** qualora la ritenuta è stata operata sul 49,72 per cento dell'importo del "netto frontiera" e il **codice 6** qualora la ritenuta è stata operata sul 58,14 per cento dell'importo del "netto frontiera".
La casella del **punto 27** deve essere barrata se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
In particolare, i successivi punti devono essere compilati secondo le modalità che seguono.
Nel **punto 28** deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità indicare il numero complessivo delle azioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.

Nel **punto 29** deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i contratti siano intestati a più soggetti.
Nel **punto 30** deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.
La casella del **punto 31** deve essere barrata qualora la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022 (Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022)
Nel **punto 32** deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Nel **punto 33** deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Nel **punto 34** deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, o formato con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa.
Nel caso di titoli esteri nei punti 31, 32 e 33 indicare il controvalore in euro. L'ammontare indicati nei punti 31, 32 e 33 devono essere indicati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero. Si precisa che in questo punto non vanno indicati gli utili o le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR.
Nel **punto 35** devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi per i proventi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
Nel **punto 36** devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi per i proventi prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
Nel **punto 37** devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, o con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
Nel **punto 38** devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Nel **punto 39** devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Nel **punto 40** devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, e per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44 comma 1, lett. f), del TUIR formati con gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa.
Nel **punto 41** devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.
Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati nei punti precedenti devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.
Nel **punto 42** deve essere indicato l'ammontare dell'importo degli utili o degli altri proventi al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera").
Nel **punto 43** devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Nel **punto 44** deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi.
Nei **punti 45** e **46** deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi; la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.
Nel **punto 47** deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.
Nel **punto 48** devono essere indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004. Questo punto non può essere compilato in presenza dei punti 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40.
La casella del **punto 49** deve essere barrata nel caso in cui il sostituto di imposta eroga per lo stesso emittente e per lo stesso percipiente dividendi formatisi in esercizi differenti e assoggettati a modalità di tassazione diversa. Permane la regola per la quale per ogni utile o provento equiparato di cui ai punti da 31 a 39 deve essere compilato un singolo rigo del quadro SK. formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione.
Nel **punto 50** indicare l'ID Arrangement relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un'Amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione Europea.
I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti, infatti, ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).

Società fiduciarie - Dati dei soci affidanti di società trasparente
La presente sezione deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da essa rappresentati abbiano optato per il regime di trasparenza per il tramite della stessa fiduciaria, la quale è tenuta a comunicare le quote di reddito o perdita e gli altri dati richiesti relativi alla società partecipata (v. Cir 22 novembre 2004, n. 49/E, par. 4) e deve essere altresì utilizzata da parte delle società fiduciarie al fine di indicare i soggetti fiducianti ai quali devono essere attribuiti redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone (Ris. n. 136/E del 7 dicembre 2006).
In particolare, deve essere indicato il reddito da imputare ai soci affidanti nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.
Per ogni società trasparente dovranno essere compilati tanti righi quanti sono i soci affidanti, compilando qualora si rendesse necessario più moduli.

Sulla base dei dati dichiarati dalla società trasparente nel quadro TN del modello REDDITI 2024 SC, la società fiduciaria nei **righi SK8** e **SK9** della presente sezione deve indicare:
- in **colonna 1**, il codice fiscale del socio affidante;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società partecipata;
- in **colonna 3**, la quota di partecipazione agli utili della società partecipata espressa in percentuale;
- in **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al socio affidante;
- in **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;
- in **colonna 6**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al socio affidante;
- in **colonna 7**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al socio affidante, tra i quali:
  - il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
- in **colonna 8**, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società partecipata nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- in **colonna 9**, la quota delle detrazioni d'imposta spettanti alla società partecipata, imputata al socio affidante;
- in **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento ordinari maturati in capo alla società partecipata;
- in **colonna 11**, la quota di eccedenza dell'IRES riconosciuta derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
- in **colonna 12**, la quota degli acconti versati dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
- in **colonna 13**, la casella va barrata nel caso in cui il reddito sia stato attribuito da una società trasparente il cui periodo d'imposta sia iniziato successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/06.

11. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

Nel presente quadro vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.
Il **rigo SL2**, "Casi di mandato fiduciario", va compilato solo nel caso in cui l'intermediario individuato dalla normativa, quale sostituto d'imposta, applica la tassazione su proventi corrisposti ad altro intermediario che opera in nome proprio e per conto del beneficiario effettivo dei proventi. In tal caso, nel rigo SL2 devono essere indicati i seguenti codici:

A – se il quadro è compilato dal soggetto intermediario individuato dalla normativa quale sostituto d'imposta in relazione ai proventi corrisposti;

B – se il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998 che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio e per conto del beneficiario effettivo dei proventi. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare i dati del beneficiario effettivo e dei relativi proventi.

Pertanto, in caso di sottoscrizione di quote di OICR per il tramite di un intermediario che agisce come "nominee", la SGR o altro sostituto di imposta individuato dalla normativa, dovrà indicare il codice A e riportare i dati necessari con riferimento al "nominee"; quest'ultimo invece, per gli stessi proventi, nel modello 770 di propria competenza, indicherà i dati identificativi dell'investitore finale. In caso di "catena" di intermediari che operano in nome proprio e per conto terzi, il codice B va utilizzato da tutti gli intermediari che agiscono come "nominee" che intervengono nella catena, riportando i dati dei soggetti percipienti e dei relativi proventi".

Il **rigo SL3** deve essere compilato nel caso di redditi di capitale derivanti da OICR, corrisposti da un intermediario estero aderente a un sistema di deposito accentrato che si avvale di un rappresentante fiscale. Il rigo SL3 deve essere compilato anche nel caso di SGR estera che istituisce e gestisce un OICR di diritto italiano e che si avvale di un rappresentante fiscale.

Sezione I – Elenco dei percipienti
Nella presente sezione devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione OICR di diritto estero di tipo aperto o chiuso, conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, diversi dagli OICR immobiliari, il cui gestore sia sottoposto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo SEE che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (white list) e percepiti nell'anno 2025 da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 73 del TUIR, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 73, del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. In particolare, la ritenuta di cui all'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita e delle riserve tecniche ai sensi del comma 4-bis dell'art. 10-ter della legge n.77 del 1983 (Vedasi risposta all'interpello n. 406 del 24 settembre 2020, come rettificata il 14 dicembre 2020).
Nel medesimo quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR, primo periodo, di diritto estero, di tipo aperto o chiuso, diversi dagli OICR immobiliari e diversi da quelli di cui al periodo precedente, da chiunque percepiti nell'anno 2025 assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 10-ter, comma 6, della citata legge. n. 77 del 1983.
Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione delle ritenute di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014.
La prima sezione del quadro SL deve essere utilizzata anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73. Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014 e nella risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014.
In caso di cessione delle quote dell'OICR senza l'intervento dei sostituti d'imposta, la presente sezione deve essere compilata dalla SGR che interviene nell'annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 2023 del Codice civile come precisato nella citata risoluzione n. 101/E del 2014. I dati dell'o-

perazione di cessione non devono essere riportati qualora la SGR, che interviene solo nell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non disponga delle relative informazioni.
La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita e delle riserve tecniche ai sensi del comma 5-bis dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 (Vedasi Risposta all'interpello n. 406 del 24 settembre 2020, come rettificata il 14 dicembre 2020).

Nel quadro SL devono essere indicati altresì i proventi corrisposti nel 2025 ai partecipanti a OICR immobiliare italiani ed esteri in sede di distribuzione periodica, rimborso o liquidazione delle quote o azioni e assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 44 del 2014. La suddetta ritenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi del fondo imputati per trasparenza ai soggetti residenti ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010. Si precisa altresì che la ritenuta non deve essere applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo sino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 e sui proventi maturati entro il 31 dicembre 2010 fino a concorrenza dell'ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 5% di cui al comma 4-bis del citato art. 32.

Sezione II - Dati relativi ai partecipanti a fondi immobiliari che detengono una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento

Nella presente sezione vanno indicati, a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote, i dati relativi ai fondi comuni d'investimento immobiliare e ai partecipanti – compresi quelli degli investitori cosiddetti "istituzionali" di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal comma 9 dell'art. 8 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che alla data del 31 dicembre 2025 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, nonché l'ammontare dei redditi conseguiti dal fondo e imputati per trasparenza ai sensi del citato art. 32, comma 3-bis, del decreto legge n. 78 del 2010 (v. circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012). La suddetta sezione deve essere compilata a cura della società di gestione del risparmio ovvero, in caso di quote dematerializzate, dell'intermediario depositario delle quote alla data del 31 dicembre 2025.

Per i partecipanti "istituzionali" di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, che detengono quote di partecipazione ai fondi immobiliari superiori al 5% del valore del fondo, vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare distribuiti e la ritenuta applicata ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

Per gli investitori residenti diversi da quelli di cui al citato comma 3 che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo, vanno indicati i redditi conseguiti dal fondo imputati per trasparenza in proporzione alla percentuale di partecipazione al fondo da essi detenuta, ancorché non percepiti.
Vanno, altresì, indicati i dati dei partecipanti non residenti diversi da quelli "istituzionali" di cui al citato comma 3, che possiedono quote di partecipazione superiore al 5%, nei confronti dei quali si rende applicabile la ritenuta a titolo d'imposta di cui al comma 4 del medesimo art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 al momento della corresponsione dei proventi.
A tal fine, dopo aver indicato i dati anagrafici del partecipante va indicato:

- nel **campo 13**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento ovvero codice ISIN del fondo e, in **campo 14**, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo di investimento e per gli organismi esteri il codice attribuito dallo Stato estero;
- nel **campo 15,** codice Stato estero (per l'OICR estero);
- nel **campo 16,** la quota di partecipazione al fondo;
- nel **campo 17,** l'importo dei proventi assoggettati alla ritenuta ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 ovvero ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 351 del 2001;
- nel **campo 18,** l'importo dei redditi imputati per trasparenza, in ragione della quota di partecipazione di cui al campo 15. In caso di perdita, indicare l'importo preceduto dal segno meno;
- nel **campo 19,** l'eventuale ritenuta di cui al comma 4, dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 e di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 applicata sui redditi corrisposti;

Il **campo 20** va barrato nel caso in cui la partecipazione avvenga indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona ovvero in caso di partecipazioni imputabili ai familiari.
Il **campo 21** va barrato nel caso in cui la quota di partecipazione al fondo sia detenuta da partecipanti "istituzionali", di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010.

12. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Nel **quadro SM** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento del risparmio (OICR) di diritto estero di tipo aperto o chiuso, conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, diversi dagli OICR immobiliari, il cui gestore sia sottoposto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è stato istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (white list) e che sono stati conseguiti nell'anno 2025 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del TUIR non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi dall'IRES, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
In particolare, la ritenuta è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.
Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione delle ritenute di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014.
Il quadro SM deve essere utilizzato anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dagli OICR immobiliari e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73.
In particolare, la ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.
Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014 e nella risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014.
Nel quadro SM devono essere altresì indicati i proventi corrisposti nel 2025 ai partecipanti a OICR immobiliare italiani ed esteri in sede di distribuzione periodica, rimborso o liquidazione delle quote, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 351 del 2001 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 44 del 2014.
La suddetta ritenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi dell'organismo di investimento imputati per trasparenza ai soggetti residenti ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, o ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del d.lgs. n. 44 del 2014. Si precisa altresì che la ritenuta non deve essere applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo sino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 e sui proventi maturati fino al 31 dicembre 2010 fino a concorrenza dell'ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 5% di cui al comma 4-bis del citato art. 32.
Nel quadro SM devono essere riportati anche i dati dei proventi derivanti dalla partecipazione a OICR PIR compliant italiani ed esteri assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie a seguito della decadenza del titolare di un "piano individuale di risparmio a lungo termine" (PIR) dall'agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 106, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("recapture"). (Vedasi circolare n. 3 del 26 febbraio 2018).
Quando la compilazione è svolta dall'intermediario italiano in qualità di rappresentante fiscale di un soggetto estero dovrà inoltre essere compilata l'apposita sezione "Dati relativi all'intermediario non residente".

13. QUADRO SO - COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI

Nel **quadro SO** devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e i dati relativi agli investimenti nei PIR ordinari e alternativi.
In questo quadro devono essere, inoltre, indicati i dati relativi alle mancanze di fornitura della provvista da parte del contribuente per il versamento dell'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 9 del decreto-legge n. 201 del 2011 e per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi di cui all'art. 1 comma 2 sexies del decreto-legge n. 209 del 2002.
Le società fiduciarie devono compilare questo quadro anche per indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all'estero di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i soggetti da esse rappresentati.

Nella prima sezione la comunicazione nominativa deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nell'anno 2025, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a *c-sexies)*, del TUIR.

In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto per le operazioni indicate nei codici G, J, K, L e M) i seguenti intermediari:

1 – le banche;
2 – le SIM;
3 – la Poste Italiane S.p.A.;
4 – le società fiduciarie;
5 – gli agenti di cambio;
6 – le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
7 – i notai;
8 – gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
9 – le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi;
10 – le società di gestione del risparmio;
11 – i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commercialisti;
12 – Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;
13 – Prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari non residenti – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Con riferimento agli intermediari non residenti, devono essere riportati nell'apposito riquadro:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG** - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice.

Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.
Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.
Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi.
In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8** e **10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG** - Elenco dei Paesi e territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12**, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.
  In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:
- nei **punti 28**, **30** e **31**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei punti **28**, **29** e **30**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13**, indicare per ciascuna operazione il codice corrispondente:

A – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5 del TUIR – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
B – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
C – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
D – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
E – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
F – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
G – prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti – diversi da quelli relativi a rapporti di gestione per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 – in cui la giacenza abbia superato complessivamente euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui;

H – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;
I – trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
J – prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
K – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a euro 51.645,69;
L – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio effettuate di cui all'art. 12 del D.L. n. 350 del 2001, convertito dalla legge n. 409 del 2001;
M – chiusura dei rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero revoca delle medesime opzioni, nel caso in cui non sia decorso il termine di due anni per il reinvestimento della plusvalenza che ha beneficiato del regime di esenzione di cui all'art. 68, comma 6-bis, del TUIR introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Tale codice deve essere utilizzato anche dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale, nel caso di chiusura dei rapporti intrattenuti presso gli enti che svolgono attività finanziaria nello Stato Città del Vaticano;
N – prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito;
O – operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali;
P – prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti;
Q – chiusura dei rapporti di amministrazione fiduciaria per lo svolgimento di attività finanziaria senza intestazione per compiere specifici atti giuridici di amministrazione di determinati beni rappresentati da taluni dossier di titoli, da contratti di conto corrente e simili;
R – chiusura del rapporto con l'intermediario residente che interviene nella riscossione dei flussi connessi con polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere, compreso il caso in cui alla scadenza della polizza la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento;
S – mancata applicazione e versamento dell'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19 comma 9 del decreto-legge n. 201 del 2011 in conseguenza dell'incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso (circolare n. 29 del 2012);
T – Comunicazione dei soggetti che hanno rinunciato all'applicazione delle imposte sostitutive di cui all'articolo 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 da parte del rappresentante fiscale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale";
U – segnalazione dei contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri ai sensi dell'art. 1 comma 2 sexies del decreto-legge n.209 del 2002;
V – rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, suscettibili di produrre redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito;
W – trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi ad oggetto cripto-attività;
X – prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, aventi per oggetto cripto-attività.

Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti ancorché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dall'intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzato il codice "I" o il codice "W".
La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227 (cd. monitoraggio fiscale).
Si precisa, altresì, che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:
a) operazioni elencate con i codici da "A" ad "I" poste in essere da soggetti non residenti indicati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR;
b) operazioni elencate con i codici da "A" ad "I" nonché "V" e "W" poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all'altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;

c) cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, negoziati in mercati regolamentati, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del TUIR, conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b);
d) operazioni elencate con i codici da "A" ad "I" nonché "V" e "W" poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi;
e) rimborso e cessione di quote o azioni di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri ad eccezione delle cessioni di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari;
f) rimborso di certificati di deposito in euro nominativi ovvero al portatore qualora quest'ultimo certifichi di averne mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato;
g) operazioni relative a valute denominate in euro.

Nel **punto 14**, indicare il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:
1 – azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
2 – diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
3 – titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
4 – contratti di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR;
5 – rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del TUIR;
6 – metalli preziosi;
7 – valute estere;
8 – denaro;
9 – immobili;
10 – opere d'arte;
11 – altre attività patrimoniali;
12 – rapporto amministrato o rapporto gestito;
13 – cripto-attività.

Nel **punto 15**, indicare il giorno e il mese in cui l'operazione è stata effettuata. Se nel punto 13 è stato indicato il codice "L" riportare la data del 1° gennaio. Se nel punto 13 è stato indicato il codice "M" riportare il giorno, il mese e l'anno di chiusura del rapporto.
Nel **punto 16**, indicare l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in euro alla data indicata nel punto 15, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell'operazione ovvero, in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nazionale per i contratti derivati, ammontare massimo della giacenza superiore a euro 51.645,69, raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento. Nel caso in cui al campo 13 sia stato utilizzato il codice S, indicare l'ammontare dell'intera posizione del contribuente, anche qualora la disponibilità dei conti o la fornitura della provvista non siano sufficienti per il versamento integrale dell'imposta dovuta.
Nel **punto 17**, indicare la quantità delle attività oggetto delle operazioni, es.: numero dei titoli, diritti, contratti, ammontare dei metalli preziosi espresso in grammi. Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere compilato se nel punto 13 è stato indicato il codice "L".
Nel caso in cui al campo sia stato utilizzato il codice "S" o il codice "U", nel **punto 18** indicare le imposte non applicate e versate in conseguenza dell'incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso.
Nel **punto 19**, indicare il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione. Tale informazione va riportata in tutti i numeri d'ordine relativi ad ogni intestatario, indicando, inoltre, **nel punto 20** la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all'intera operazione vanno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario.
Nel **punto 21**, indicare il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.
Se nel punto 13 è stato indicato il codice "L" vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui.
In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 21, deve essere indicato il codice fiscale del cointestatario soltanto qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo di euro 51.645,69.

Società fiduciarie - Dati utili alla liquidazione dell'imposta sul valore degli immobili all'estero

La presente sezione deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da esse rappresentati abbiano stipulato un contratto di amministrazione avente ad oggetto diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato all'estero (v. Cir 2 luglio 2012, n. 28/E) e deve essere altresì utilizzata da parte delle società fiduciarie al fine di indicare i soggetti fiducianti ai quali devono essere applicate le imposte sul valore degli immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni). Si precisa che le istruzioni della sezione si riferiscono alle imposte versate nell'anno in acconto nel 2024 ed a saldo nell'anno 2025, per gli immobili detenuti in amministrazione fiduciaria nel corso del 2024, in base alla norma istitutiva dell'IVIE.

In questi casi la società fiduciaria deve applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve effettuare la segnalazione nominativa all'Amministrazione finanziaria.

L'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) dal 2024 è dovuta nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili stessi.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, il valore è quello catastale, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli altri Stati, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Se l'imposta determinata sul valore complessivo dell'immobile, quindi senza tener conto della quota o del periodo di possesso, non supera 200 euro, il versamento dell'imposta non è dovuto.

Se, invece, l'imposta "complessiva" supera 200 euro e pertanto risulta dovuta, l'imposta da versare va determinata in proporzione alla quota di possesso dell'immobile e al numero di mesi di possesso nel corso dell'anno.

Dall'imposta così calcolata si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile nell'anno di riferimento. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta dovuta in Italia si detrae un ulteriore credito d'imposta derivante dall'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Nel caso di contribuenti che lavorano all'estero per lo Stato italiano o che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, quando la residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali, l'aliquota per calcolare l'IVIE è pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze. In questo caso spetta una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 200 euro. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica.

A tal fine la società fiduciaria deve compilare i righi SO7 e SO8 nel seguente modo:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del fiduciante;
- in **colonna 2**, indicare il valore dell'immobile situato all'estero;
- in **colonna 3**, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'immobile situato all'estero;
- in **colonna 4**, indicare il numero di mesi di possesso dell'immobile. Si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni;
- in **colonna 5**, riportare l'IVIE, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 2 alla quota e al periodo di possesso. In particolare, applicare:
  – l'aliquota dello 1,06 per cento;
  – l'aliquota dello 0,40 per cento per i contribuenti che lavorano all'estero per lo Stato italiano (casella di colonna 11 barrata) e che adibiscono l'immobile ad abitazione principale. In tal caso l'imposta è dovuta anche se l'IVIE sul valore complessivo dell'immobile non supera 200 euro;
- in **colonna 6**, riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo SEE, riportare il credito d'imposta derivante dall'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 5;
- in **colonna 7**, riportare la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- in **colonna 8**, indicare l'imposta dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 5) il credito d'imposta spettante (colonna 6) e la detrazione spettante (colonna 7);
- in **colonna 9,** indicare l'imposta versata in acconto per l'anno 2024 con il modello F24;
- in **colonna 10**, indicare l'eventuale importo residuo della IVIE risultante dalla seguente operazione: col. 8 – col. 9, se positivo; se negativo indicare l'importo nella **colonna 11;** l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero che risulta dalla colonna 11 deve essere riportata nel quadro SX, al rigo SX1 colonna 4;

- la casella di **colonna 12** va barrata nel caso di applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,40 per cento per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano o che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia;
- la casella di **colonna 13** va barrata per segnalare i contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento dell'imposta alla società fiduciaria.

Sezione III - Dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR)

La seguente sezione deve essere compilata da:
- intermediari abilitati all'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che hanno la gestione fiscale del PIR (residenti e non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti), nonché le società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario;
- imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i già menzionati soggetti.

Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti.

ATTENZIONE - In caso di trasferimento ad altro intermediario nel corso del periodo d'imposta, anche se conseguente ad operazioni straordinarie che abbiano comportato l'estinzione dell'intermediario, è tenuto alla compilazione della presente sezione l'intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2025 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.

Come precisato dalla circolare 10/E del 4 maggio 2022 i dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessari alla verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo utilizzato dal contribuente saranno oggetto di comunicazione, da parte dell'intermediario in qualità di sostituto di imposta presso cui è costituito il PIR, in sede di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770).

I soggetti sopra indicati, che hanno applicato il regime fiscale dei PIR, introdotto con l'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e successivamente modificato dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), compilano la presente sezione, per i soli titolari di PIR persone fisiche, come di seguito indicato:

Nel **campo 1** indicare uno dei seguenti codici:
1. se il quadro è compilato dal soggetto intermediario individuato dalla normativa quale sostituto d'imposta;
2. se il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro intermediario che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio e per conto del titolare del PIR. In tal caso, la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare i dati del titolare del PIR, la data di costituzione del piano e la tipologia di PIR (compila campo 2 e campi da 4 a 7), mentre l'intermediario sostituto d'imposta compila tutti i campi ad esclusione del campo 2 e dei campi 4 e 5;

Nel **campo 2** indicare il codice fiscale del titolare del PIR.

Il **campo 3** è riservato all'indicazione, da parte dell'intermediario presso cui è costituito il piano, del codice fiscale della società fiduciaria o di altro soggetto che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio e per conto del titolare del PIR,

Nei **campi 4 e 5** indicare il codice fiscale dei soggetti che hanno sottoscritto il piano per conto del minore titolare, indicato nel campo 2.

Nel **campo 6** indicare la data di costituzione del piano di risparmio a lungo termine. Nel caso di fondi di investimento alternativi (FIA) il cui regolamento prevede un meccanismo di "equalizzazione", indicare la data del primo closing. Come chiarito nella circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018, par. 10, nel caso di trasferimento del PIR, l'intermediario presso cui il piano è trasferito deve aver cura di assumere dall'intermediario di provenienza tutte le informazioni previste dalla normativa in sede di costituzione del PIR, oltre ai dati relativi alle ritenute ed imposte sostitutive non applicate in via condizionata, nonché ogni altra informazione necessaria in relazione agli investimenti effettuati nel piano, per ciascun anno di durata dello stesso.

Nel **campo 7** utilizzare i seguenti codici per indicare le diverse tipologie di PIR:
1. Se trattasi di PIR ordinario;

per PIR ordinario deve intendersi:
- "PIR 1.0", piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017;
- "PIR 2.0", piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017, come modificate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

- "PIR 3.0", piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, in applicazione dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019, cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili;

2. Se trattasi di PIR alternativi, cioè i piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020, in applicazione del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili

Nel **campo 8** indicare l'importo del plafond, determinato secondo le indicazioni fornite nelle circolari n. 3/E del 26 febbraio 2018, n. 19/E del 29 dicembre 2021 e n. 10/E del 4 maggio 2022, utilizzato nell'anno fino al 31 dicembre dal titolare indicato al campo 2. Nel caso di FIA con meccanismo di "equalizzazione", indicare l'importo effettivamente versato nel periodo oggetto di segnalazione riferibile a detto periodo. Nel caso di FIA che raccolgono il capitale mediante il meccanismo di richiamo degli impegni, indicare l'importo effettivamente versato nel periodo oggetto di segnalazione nei limiti dell'ammontare massimo del plafond annuale.
Nel **campo 9** indicare l'importo del plafond complessivo, determinato secondo le indicazioni fornite nelle citate circolari, utilizzato dal titolare indicato al campo 2, alla fine del periodo d'imposta o alla data di chiusura del piano.
Nel **campo 10** indicare i redditi di capitale e i redditi diversi realizzati o corrisposti fin dalla costituzione del piano, compresi quelli oggetto di recapture, anche se trascorso il minimum holding period. Nel caso di piani costituti a partire dal 1° gennaio 2017 i redditi realizzati fino al 31 dicembre 2021 sono indicati solo se disponibili.
Nel **campo 11** indicare i redditi realizzati o corrisposti nell'anno, inclusi quelli oggetto di reinvestimento.
Nel **campo 12** indicare i redditi che sono stati oggetto di recapture nell'anno.
Nel **campo 13** indicare la data di chiusura del piano e se disponibile nel **campo 14** indicare la causale di chiusura del rapporto PIR, individuata con uno dei seguenti codici:

1. Rimborso o cessione totale degli strumenti finanziari con revoca contestuale del Piano, ovvero trasferimento degli stessi ad altro rapporto non PIR;
2. Trasferimento della residenza all'estero del titolare;
3. Decesso del titolare;
4. Cause di decadenza (commi da 102 a 107 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
5. Altro.

Nel par. 12 della circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 è chiarito che l'intermediario presso cui sono detenuti i titoli dovrà tenere memoria delle informazioni relative a tali strumenti anche dopo la chiusura del PIR (tipologia, data di acquisto, redditi maturati e prodotti dal conferimento nel PIR e fino alla data della perdita della residenza) per escludere dalla recapture detti redditi.

14. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI

SEZIONE I

Sono obbligati a compilare la prima sezione del **quadro SP**, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti nell'anno 2025 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro i soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei suddetti titoli o certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e ivi collocati, in base ad un accordo di commercializzazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 512 del 1983.
I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti – rientranti nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 del TUIR – attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), compresa la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni – ai sensi dell'art. 9 del TUIR – attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:
a) scadenza dei titoli o dei certificati;
b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
c) riacquisto dei titoli o certificati;
d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera a) occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.
Per le operazioni di cui alla lettera b) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.
Per le operazioni di cui alla lettera c) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai già menzionati possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.
Per le operazioni di cui alla lettera d) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.
Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 2024, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 2024, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 2024 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 2025.
Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 2025 come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 2024, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2026.
Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno 2025 i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.
La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512 del 1983, dei titoli o certificati al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2024. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 2024.

ATTENZIONE - I proventi corrisposti a soggetti non residenti per i quali è stata applicata un'aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nel quadro SF.

Prospetto A
Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici.
Nel prospetto A, indicare:
- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione o, in alternativa, il codice ISIN;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3** e **4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

Prospetto B
Nel prospetto B, nei **righi SP8** e **SP11** devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d). Nei **righi SP7** e **SP11** devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c).

Relazione di stima
Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo, rispettivamente nei **righi SP18** e **SP19**.

Nel **rigo SP20** devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

SEZIONE II

Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 512 del 1983 emessi da soggetti non residenti, gli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi proventi compilano la sezione II qualora non abbiano applicato la ritenuta di cui all'articolo 8 del medesimo decreto. Si precisa che non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 73 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 73.

15. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.

Sono tenuti alla compilazione del quadro SQ gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi l'anno 2025, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e sugli utili di cui all'articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Si ricorda che i titoli interessati dalla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, ossia i titoli ai quali, in luogo della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica l'imposta sostitutiva sono i seguenti:

- i titoli obbligazionari emessi dalle banche residenti nel territorio dello Stato;
- le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli similari emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list;
- le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list emesse da società le cui azioni sono quotate;
- le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari non negoziate, emessi dalle società le cui azioni non sono quotate, se sottoscritti e circolanti esclusivamente presso investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- i titoli di risparmio per l'economia meridionale disciplinati dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- le obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'art. 157 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da società residenti nel territorio dello Stato cessionarie dei relativi crediti ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 e della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, emessi all'estero;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti non residenti;
- strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari.

L'imposta sostitutiva si applica, infine, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli utili distribuiti dalle SIIQ e dalle SIINQ derivanti dalle azioni immesse nel medesimo sistema di deposito accentrato. Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell'art. 32-quater del D.L. n. 124 del 2019, come modificato dall'art. 28 del D.L. n. 23 del 2020. In deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 32-quater, alle distribuzioni di utili formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022).
I soggetti tenuti alla compilazione del presente quadro sono:

- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane S.p.A., nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso i quali sono depositati i titoli oggetto di dichiarazione;
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;
- la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per i buoni postali fruttiferi e gli altri titoli emessi dalla gestione separata che abbiano le caratteristiche autorizzate e rientrino nei limiti di emissione previsti con decreto del Direttore generale del Tesoro;
- gli intermediari aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A., nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.

15.1 DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973.
In particolare, indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG** - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del conto unico.

15.2 PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

In questo prospetto vanno riepilogati i dati, in ordine cronologico, dei versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.
In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento vale a dire il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato (F24);
- nella **colonna 3**, indicare il **codice 1** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997 ovvero il **codice 2** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 4 della L. 388 del 2000;
- nella **colonna 4**, gli interessi versati a seguito di ravvedimento già compreso nella colonna 2;
- nella **colonna 5**, deve essere indicato il codice tributo.

- nella **colonna 6** indicare:
  K – se nel rigo sono riportati i dati delle imposte sostitutive, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto SQ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
  L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a imposte sostitutive indicate nel prospetto SQ intestato al soggetto estinto;
- nella **colonna 7**, va indicata la data di versamento;
- nella **colonna 8**, va indicato il codice di quattro cifre relativo all'ente territoriale emittente prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 35, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, desunto dalla tabella "T3" reperibile in formato elettronico sui siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. Tale codice deve essere indicato qualora il versamento dell'imposta sostitutiva tramite il modello di versamento F24 sia stato effettuato utilizzando il codice tributo 1241.

Nel caso di errata indicazione del codice tributo nel Mod. F24 la regolarizzazione è possibile soltanto con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice corretto.

15.3 RIEPILOGO DEL CONTO UNICO

Gli intermediari, le banche, le SIM residenti, nonché le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 58 del 1998 che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996. I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive. Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico. Nel riepilogo del conto unico, in ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti 8 e 9 sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.
In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti** da **3** a **5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi. In particolare **al punto 3** gli addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale saldo negativo del conto unico del mese precedente; **al punto 4** gli addebiti derivanti dai versamenti effettuati in mesi precedenti compresi quelli relativi a periodi di imposta precedenti e che, si sono rivelati in eccesso per errore materiale rispetto al saldo del conto unico; **al punto 5** gli addebiti derivanti dalle operazioni effettuate nel mese di riferimento, compresi gli addebiti derivanti dal recupero di imposta sostitutiva non dovuta che era stata accreditata al conto unico anche in periodi d'imposta precedenti;
- nei **punti 6** e **7**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il punto 6 per il saldo positivo e il punto 7 per quello negativo. L'importo di cui al punto 7 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al punto 3 del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al punto 7 del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si è chiesto il rimborso o l'importo utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel punto 3 del mese di gennaio dell'anno seguente;
- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese – relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e ai dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste nelle ipotesi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e all'art. 34 della L. n. 388 del 2000.

In detto campo va anche indicata l'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza del periodo d'imposta precedente – versata in ritardo sempre a seguito di ravvedimento operoso, entro il previsto termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di competenza del versamento

tardivo. In tal senso, nel prospetto dei versamenti l'imposta sostitutiva versata in ritardo nella predetta ipotesi dovrà essere indicata distintamente da quella di competenza del mese di riferimento (risultante nel campo 6) al fine di evidenziarne il periodo di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;

- nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione del 1,50 per cento per mese o frazione di mese.
Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei punti 8 e 9, si intendono già ricomprese, ai fini del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo), nei punti 1 e 2. Si ricorda che il regime di esenzione per i soggetti non residenti di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 239 del 1996 non può essere applicato direttamente dall'intermediario laddove l'autocertificazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 viene presentata successivamente al momento di percezione dei redditi.
Rimane ferma la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Nella parte finale del riepilogo del conto unico indicare:

- nel **rigo SQ25**, il saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione – che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti – e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo. Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero ad una data antecedente nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attività dell'intermediario, deve essere richiesto mediante istanza da presentare, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti. Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998);
- nel **rigo SQ26**, l'ammontare dei versamenti eccedenti relativi al 2025, rispetto al saldo del conto unico, relativo ai mesi cui si riferisce il presente prospetto. Si tratta dell'eccedenza dovuta ad errori (materiali) di versamento emergente dal confronto di quanto indicato nel campo 6 dei mesi di riferimento rispetto a quanto indicato nel campo 10 dei medesimi mesi di riferimento. L'eventuale eccedenza di versamento, dovuta invece ad errore nell'applicazione dell'imposta, rileva nel periodo in cui avviene il recupero mediante addebito del corrispondente importo al conto unico. Tale addebito è indicato, con quelli derivanti dalle altre operazioni effettuate, nel campo 5 del mese in cui il recupero ha luogo.

16. QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI E IMPORTI SOSPESI

Nel **quadro SS** devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.
Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate.

Dati rilevati dal quadro SF
Il **rigo SS2** deve essere compilato indicando nei **punti 1** e **2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 17 e 18.

Dati rilevati dal quadro SG
Il **rigo SS3** deve essere compilato riportando:

- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'acconto, indicate nel campo 15 dei righi da SG2 a SG10;
- nel **punto 2**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'imposta, indicate nella colonna 4 dei righi da SG11 a SG13;
- nel **punto 3**, gli importi totali relativi alla somma delle imposte sostitutive applicate, indicate nella colonna 4 dei righi da SG15 a SG17.
- nel **punto 4**, gli importi relativi al valore indicato nella colonna 2 del rigo SG23.

Dati rilevati dal quadro SH
Nel **rigo SS4** indicare:

- nel **punto 1** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 2 del "Prospetto A";
- nel **punto 2** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto B";

- nel **punto 3** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto C";
- nel **punto 4** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto D";
- nel **punto 5** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto E";
- nel **punto 6** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto F";
- nel **punto 7** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto G";
- nel **punto 8** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto H".

Dati rilevati dal quadro SI
Nel **rigo SS5** indicare:
- nel **punto 1** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili e proventi equiparati".

Dati rilevati dal quadro SK.
Il **rigo SS6** deve essere compilato indicando:
- nel **punto1** la somma delle ritenute indicate nel punto 45;
- nel **punto2** la somma degli importi relativi al punto 46.

Dati rilevati dal quadro SL
Il **rigo SS7** deve essere compilato indicando:
- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'acconto, indicate nel punto 16 dei righi da SL4 a SL7;
- nel **punto 2**, la somma delle ritenute indicate nel punto 19 dei righi da SL8 a SL12;

Dati rilevati dal quadro SM
Il **rigo SS8** deve essere compilato indicando:
- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'imposta indicate nel punto 4 dei righi da SM3 a SM24;

Dati rilevati dal quadro SP
Il **rigo SS9** deve essere compilato riportando:
- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 4 dei righi da SP2 a SP6.

Dati rilevati dal quadro SY
Il **rigo SS10** deve essere compilato riportando:
- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 3 dei righi da SY12 a SY15;
- nel **punto 2**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 14 dei righi da SY16 a SY20.

17. QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il presente quadro è compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2025 una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2021 relativa al 2020 presentata nel 2025).

L'eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (ai sensi dell'articolo 5 del decreto n. 193 del 2016), può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
A tal fine, occorre compilare il presente Quadro DI come di seguito indicato:
- **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);
- per la compilazione della **colonna 2** devono essere utilizzate le seguenti note:
  - **A** – Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2026 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;
  - **B** – Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2026 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6782 ovvero 167E;
  - **C** – Credito scaturito da ritenute e da imposte sostitutive sui redditi di capitale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2026 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;

D – Credito di imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero versata dalle società fiduciarie il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2026 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;
E – Credito derivante da codici tributo non più gestiti in dichiarazione, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2026 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;
F – Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2026 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;
I – Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998 il cui credito deve essere riportato in SX37 col. 6 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2026 con codice tributo 1250;
J – Credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX 40 col.10 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2026 con codice tributo 6780;
K – Ulteriore credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX41 col. 8 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2026 con codice tributo 6780;
L – Credito di cui all'art. 1, comma 2 sexies D.L. n. 209 del 2002 (credito dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri) il cui credito deve essere riportato in SX42 col. 9 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2026 con codice tributo 6780;
M – Credito derivante dal risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo il cui credito deve essere riportato in SX44 col. 7;
N – Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato il cui credito deve essere riportato in SX46 col. 8;
P – Credito bonus riconosciuto il cui credito deve essere riportato in SX47 col. 5 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2026 con codice tributo 1655 ovvero 165E;
Q – Credito trattamento integrativo il cui credito deve essere riportato in SX49 col. 7 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2026 con codice tributo 1701 ovvero 170E.

- **colonna 3**, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio per la dichiarazione integrativa 770/2021 indicare 2020);
- **colonna 5**, il credito derivante dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta di cui a colonna 3, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo dovrà essere così riportato:

– Note A, B, C, D, E ed F in SX4 col. 3;
– Nota I in SX37 col. 6;
– Nota J in SX40 col. 10;
– Nota K in SX41 col. 8;
– Nota L in SX42 col. 8;
– Nota M in SX44 col. 7;
– Nota N in SX46 col. 8;
– Nota P in SX47 col. 5;
– Nota Q in SX49 col. 7.

Nel caso in cui, nel corso del 2025, siano state presentate dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascuna nota indicata in colonna 2 e per ciascun periodo d'imposta.

18. QUADRO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.

18.1 RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE

I quadro ST del modello 770 si compone di quattro sezioni.
La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sottoindicate.
Devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2025. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2026, se riferiti al 2025 nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2026;

- alle ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2025 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2025 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2025 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2026 per il saldo;
- alle imposte sostitutive operate sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (cod. trib. 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E);
- alle imposte sostitutive operate sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 207 del 2024, versati con i seguenti codici tributo: 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E.

Devono essere altresì indicati:
- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2025 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno 2024, indicate nel punto 470 della Certificazione unica, tali somme andranno versate (cod. trib. 1066 e 103E), indicando in F24 il mese e l'anno di effettuazione delle ritenute;
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il codice tributo 1049;
- il versamento relativo al credito del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020 recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (cod. trib. 1701 e 170E), nonché quello relativo all'anno precedente recuperato ratealmente con la nota P;
- i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (questi dati rilevano anche ai fini della terza e quarta sezione);
- il versamento relativo al credito della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 recuperata dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (cod. trib. 1704 e 175E).

La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
Devono riferirsi:
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2025 con riferimento all'anno 2024 (mentre non possono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2026 con riferimento all'anno 2025).
- alle trattenute relative alle addizionali regionale all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2025,
- alle trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2025.

La terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

La quarta sezione deve essere utilizzata per indicare:
- le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di cui all'art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
- le imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- l'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
- l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133;
- imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209;
- l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e l'imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all'articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
- l'imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell'art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).

Nella terza e quarta sezione devono, inoltre, essere indicate le imposte operate sui proventi generati da partecipazione a OICR PIR compliant italiani o stabiliti in uno Stato UE o SEE e da Polizze PIR compliant, riscattate prima del soddisfacimento del minimum holding period (circolare n. 3 del 26 febbraio 2018).

Compilazione del modello di pagamento F24
In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.
Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2026 e riferiti al periodo d'imposta 2025 indicare come anno di riferimento il 2025; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2024 indicare come anno di riferimento il 2024.
Ad eccezione di quanto su indicato, si precisa che nel modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento, per l'anno di imposta 2024, dell'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 6 d.l. 201/2011 e per l'imposta sul valore dei contratti di assicurazione va indicato l'anno cui si riferisce il versamento (2024). Tale versamento verrà esposto nel quadro ST, Sezione IV indicando nel campo "periodo di riferimento" il mese e l'anno in cui il sostituto avrebbe dovuto effettuare il versamento (es. 07/2025).
Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versati con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1012) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto.
Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

ATTENZIONE L'esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del presente quadro deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati, solo nelle suddette sezioni, in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento. Si precisa che, in presenza di versamenti codificati con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi.

18.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA PRIMA, SECONDA E TERZA SEZIONE DEL QUADRO ST

Le istruzioni che seguono riguardano le tre sezioni. Si ribadisce che nella prima sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all'IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate, nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'IRPEF, mentre nella terza sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.
Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.
La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.
Si precisa che:
- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1, il periodo convenzionale 12/2025 , nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice "A" e nel punto 7 la data di versamento;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2026 e riferite all'anno 2025, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2025 e nel punto 10 il codice "B";
- nell'ipotesi di sostituto che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nei mesi di gennaio o febbraio 2026, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2025 e nel punto 10 rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2025 effettuato entro il 16 febbraio 2026 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2025 (cfr, circ. n. 34/2002);
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell'obbligo di effettuazione del versamento.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:
- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;

- delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale; le somme trattenute devono essere riportate al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno invece esposti nel successivo **punto 8**
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, nonché sulla cedolare secca locazioni;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010;
- del trattamento integrativo che di cui al DL n. 3/2020 che il sostituto ha provveduto a recuperare;
- dell'Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell'anno 2025 ma riferito all'anno precedente 2024, versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E;

Nel **punto 6** vanno indicati i crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli REDDITI.
Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni dettagliate in ordine all'importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI.

ATTENZIONE Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.
Nel **punto 8**, relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l'importo degli interessi:
per incapienza della retribuzione e per rettifica trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
per ravvedimento i sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.
Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso.
Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente:

A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997 (prima sezione);
B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026 (prima e seconda sezione);
C – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040 (prima sezione);
D – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio di fine anno dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026 (prima sezione);
E – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio di fine anno dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026 (prima sezione);
F – se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell'art. 8 decreto-legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156 (prima e seconda sezione);
G – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (terza sezione);
H – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998 (terza sezione);
K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività (prima, seconda e terza sezione);
L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto (prima, seconda e terza sezione);
M – se le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno effettuato il conguaglio entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 (prima e seconda sezione);
P – se il versamento è relativo al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2025), ma pertinente l'anno precedente (2024) (prima sezione);

Q – se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell'importo della ritenuta sulle provvigioni di cui al comma 4, dell'art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (prima sezione);

S – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente (prima e seconda sezione);

T – se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2025 dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, qualora sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (prima sezione);

U – se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, dal condominio in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, ritenute per le quali sussiste l'obbligo di versamento rispettivamente entro il 16 giugno 2025 ed entro il 16 dicembre 2025, qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (prima sezione);

V – se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, da parte di sostituti d'imposta che risiedono, hanno sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 come previsto dall'art. 11 del Decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025 n. 101 (prima e seconda sezione);

Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (prima, seconda e terza sezione);

Qualora il 16 febbraio 2026 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2025, con riferimento sia a ritenute di competenza 2025 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2026 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2026, deve compilare un unico rigo in ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.
Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP.
Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.
Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà all'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2 e 11.

Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2025, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16.

In tal caso, nel **punto 15** deve essere utilizzato il codice:

20 - Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2025 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026).

Nel **punto 16** deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15.

Inoltre i punti 15 e 16 devono essere compilati, indicando la **nota 16**, qualora il sostituto di imposta alla data del 26 novembre 2022 aveva la residenza, ovvero la sede legale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, e ha operato le ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relative al mese di novembre e dicembre 2022 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2022, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 26 novembre al 2022 al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1 del DL 3 dicembre 2022 n. 186. Per detti versamenti è stata disposta la riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).

Qualora i sostituti, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2022 alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle agevolazioni individuate dal codice 16, e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2025, devono compilare i campi 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2025 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 11, 15 (codice di sospensione 16) e 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026).

Nel **rigo ST26** "Dati relativi all'intermediario non residente" devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Nel rigo ST26 devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG** - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.

18.3 IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 E ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE APPLICATE

La quarta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva e al versamento di cui all'art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), del TUIR.

Gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono:
- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2, comma 26, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

La presente sezione deve essere altresì compilata dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi ai versamenti effettuati nel 2025 dagli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001, delle somme dovute per l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione delle medesime attività di cui all'articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.
Si fa presente che i versamenti relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato possono essere scomputati dai successivi versamenti relativi all'imposta stessa e, per l'eventuale eccedenza, dal versamento del successivo acconto (risoluzione 12 dicembre 2013 n. 91). Lo scomputo dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria deve essere sempre evidenziato nel quadro ST, anche in presenza di compensazione integrale, ovvero se la differenza tra il dovuto e l'utilizzato a scomputo è a zero.

In questa sezione devono essere, inoltre, indicati i versamenti:
- dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e dell'imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all'articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
- dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di cui all'art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
- dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209.
- l'imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell'art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).

ATTENZIONE Nel caso in cui il versamento dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero venga effettuato alla data di scadenza relativa ai versamenti dell'IRPEF, applicando la maggiorazione dello 0,40%, nel punto 2 indicare l'importo dell'imposta dovuta e nel punto 8 indicare l'importo della maggiorazione.

Nel **rigo ST38** "Dati relativi all'intermediario non residente" devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel rigo ST38 devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG** - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.
La presente sezione deve essere compilata, indicando dal rigo **ST39**:
- nel **punto 1**, il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all'art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare 12/2025 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione; nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell'obbligo di effettuazione del versamento (ad esempio con il codice 1140 indicare in questo punto 12/2025). Per i versamenti di cui all'articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011 (IVIE) va indicato il mese e l'anno di scadenza del versamento.
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell'anno 2025, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposte sopra elencate, comprensivo dell'ammontare all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. In caso di restituzione di imposte applicate nell'anno 2025 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto;
- nel **punto 4**, l'ammontare dell'importo del credito maturato a seguito dei versamenti relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 3;
- per la compilazione dei **punti** da **5** a **14**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 18.1 "Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive".

In particolare, per la compilazione del punto **10** devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente:
G – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.

ATTENZIONE Con l'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stato previsto che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento. Relativamente ai versamenti da effettuare nella

delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale.
L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.
Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, versamenti codificati con diverse note (punto 10), nel prospetto SV vanno compilati più righi per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

Qualora i righi del quadro non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Compilazione del modello di pagamento F24
In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.
Ad es. nel caso di versamento di trattenute di addizionale comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2024 indicare come anno di riferimento il 2024.
Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal quadro SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro SV. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento. La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto, non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

19.1 GENERALITÀ

I dati da indicare nel quadro SV devono riferirsi:
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2025 con riferimento all'anno 2024, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2025 con riferimento all'anno 2025. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2025;
- alle trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2025 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2025 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2026 con riferimento all'anno 2025.

19.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO SV

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.
Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:
- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale; le somme trattenute devono essere riportate al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno invece esposti nel successivo **punto 8**.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2.

ATTENZIONE Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

Nel **punto 8**, relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l'importo degli interessi:
– per incapienza della retribuzione e per rettifica trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
– per ravvedimento i sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.
Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente:
B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026
F – se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell'art. 8 decreto-legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156;
K – se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;
L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF indicate nel quadro SV intestato al soggetto estinto;
M – se le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno effettuato il conguaglio entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973;
S – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
V – se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, da parte di sostituti d'imposta che risiedono, hanno sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 come previsto dall'art. 11 del Decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025 n. 101;
Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.
Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP.
Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.
Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti, se per talune mensilità le trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto SV intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10.
Nel prospetto SV intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto SV intestato alla società incorporata.

Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2025, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e che hanno esposto i versamenti utilizzando i codici 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16.

In tal caso nel **punto 15** deve essere utilizzato il codice:
20 - Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 relativi ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2025 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026).

Nel **punto 16** deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15.

Inoltre, i punti 15 e 16 devono essere compilati, indicando la **nota 16**, qualora il sostituto di imposta alla data del 26 novembre 2022 aveva la residenza, ovvero la sede legale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, e ha operato le ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relative al mese di novembre e dicembre 2022 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2022, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 26 novembre al 2022 al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1 del DL 3 dicembre 2022 n. 186. Per detti versamenti è stata disposta la riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.
Qualora i sostituti, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2022 alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle agevolazioni individuate dal codice 16, e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2025, devono compilare i campi 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2025 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 11, 15 (codice di sospensione 16) e 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026).

20. QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.
In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi:
- del credito 2024 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2025 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2025 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

ATTENZIONE L'ammontare dei suddetti crediti deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Pertanto l'utilizzo dei suddetti crediti in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.

Nel **rigo SX1**, **colonna 1**, deve essere indicato l'importo complessivo dei crediti di ritenute, nonché di addizionali regionali all'IRPEF e di addizionali comunali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio. In questo campo deve, inoltre, essere indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui all'art.1 commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.
Nel rigo **SX1 colonna 2**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST e SV, tranne l'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle SGR ai sensi dell'art. 32 comma 4bis del D.L. n. 78 del 2010 e il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'art. 2, comma 5, del DL 30 novembre 2013 n.133.
Nel rigo **SX1 colonna 3** deve essere indicato l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti.
Nel rigo **SX1 colonna 4,** deve essere indicato l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero versata dalle società fiduciarie che risulta dalla colonna 11 del rigo SO7 e seguenti.
Nel rigo **SX1 colonna 5**, deve essere indicato l'eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 150 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. L'importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 477 delle CU lavoro dipendente e campo 22 delle CU lavoro autonomo trasmesse ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'art 17 del d.lgs. 241/97.
Nel rigo **SX1 colonna 6** deve essere indicato il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere, di cui all'articolo 1, comma 395, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, riconosciuto dal sostituto per il periodo dal 1°gennaio 2025 al 30 settembre 2025. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse

Nel rigo **SX1 colonna 7** deve essere indicato l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, e 6 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1702, 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 1304, 1962, 174E, 155E, 156E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770.
Nel rigo **SX2 colonna 1,** deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale.
Nel rigo **SX2 colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4332, 4631, 4931, 4936, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770.
Nel rigo **SX3 colonna 1** deve essere indicato il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all'anno di imposta 2025.
Nel rigo **SX3 colonna 2** deve essere indicato l'importo del credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui art. 4, del D.L. del 30/12/1997 n. 457, che è stato esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall'art. 2, comma 2 della Legge del 22/12/2008 n. 203. Le imprese armatrici, residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte in registri di Stati dell'Unione europea o dello SEEI che usufruiscono, del credito di cui all'art. 4 del D.L. del 30/12/1997 n. 457, dovranno compilare anche il rigo SX48, ai fini della legittima fruizione dell'Aiuto di Stato.
Nel rigo **SX3 colonna 3** "Credito APE" deve essere indicato l'importo del credito di imposta riconosciuto all'INPS dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, che l'Istituto recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto.
Nel rigo **SX3 colonna 4** deve essere indicato l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2 e 3 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1633, 1634, 163E, 164E) per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST del presente modello 770.

Il **rigo SX4** è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nell'anno 2025.
In particolare:
- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2025).

Nel caso di presentazione di un unico flusso attinente a tutti i dati dei versamenti, l'ammontare del credito da riportare a colonna 1 si ottiene dalle seguenti colonne del modello 770/2025:

SX32 (colonna 2 – colonna 1) + SX33 (colonna 2 – colonna 1) + SX34 (colonna 2 – colonna 1)

Nel caso di presentazione di flussi separati, l'ammontare del credito da riportare nella colonna 1 è invece pari a:
- SX32 (colonna 2 – colonna 1) qualora sia stato inviato solo il flusso relativo ai versamenti di ritenute di reddito dipendente, assimilati;
- SX33 (colonna 2 – colonna 1) qualora sia stato inviato solo il flusso relativo ai versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- SX34 (colonna 2 – colonna 1) qualora sia stato inviato solo il flusso relativo ai versamenti da ritenute di capitale.

Nel caso di presentazione di un flusso contenente i versamenti riferiti a due delle tre categorie di ritenute o imposte sostitutiva, dovranno essere riportati nella colonna 1 i residui dell'anno precedente a cui tali crediti si riferiscono.
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione, avente il 2024 come anno di riferimento;
- nella **colonna 3** deve essere indicato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI**,** ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2025, ai sensi dell'articolo 2 comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016. In questa casella vanno indicati tutti i maggior crediti individuati con le note Note A, B, C, D, E ed F della colonna 2 del Quadro DI;

- nella **colonna 4** va indicato il credito risultante dalla presente dichiarazione pari all'importo di:

SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 + SX 1 colonna 5 + SX1 colonna 6 – SX1 colonna 7 + SX 4 colonna 1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3;

- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 4, che si intende chiedere a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Qualora nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2026 compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2025 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

ATTENZIONE Si precisa che, l'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), subordina l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), annui alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

20.1 REGIONI A STATUTO SPECIALE

Per la compilazione del rigo SX31 seguire le seguenti istruzioni:

• **Valle d'Aosta**
La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare, la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916.
La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

• **Sardegna**
La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913.
La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

• **Sicilia**
La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613.
La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

20.2 RIEPILOGO DEL CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 5).
La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i dati relativi ai versamenti di lavoro dipendente ed autonomo separatamente a quelli riferiti ai dati relativi a redditi di capitale o imposte sostitutive.
Nel **rigo SX32**, **colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme al flusso "dipendente". Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
L'importo del credito residuo (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6781 e nel modello F24EP con il codice tributo 166E.
Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio dei quadri ST, SV, SX e SY, relativi alle certificazioni di lavoro autonomo potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.
Nel **rigo SX33**, **colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e da ritenute su contratti di locazioni breve, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme al flusso "autonomo". Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.
La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
L'importo del credito residuo (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6782 e nel modello F24EP con il codice tributo 167E. Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio, dei quadri ST, SV, SX e SY, relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi.
Nel **rigo SX34**, **colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale e dalle imposte su redditi diversi di natura finanziaria, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico presenti nel quadro SY, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme al flusso "capitale". Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.
La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
L'importo del credito residuo (SX34 colonna 2 – SX34 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione nel modello F24, con il codice tributo 6783 e nel modello F24EP con il codice tributo 168E.
Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare l'importo di un milione di euro, come previsto articolo 147 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 i codici tributo 6781, 6782 e 6783 166E, 167E 168E sopra indicati secondo la provenienza del credito.

20.3 RIEPILOGO ALTRI CREDITI

Nel **rigo SX37** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto.
In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2025 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione);
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2025 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2025 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20/03/2001;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2025 dalla seguente operazione:

colonna 1 + colonna 2 – colonna 3 – colonna 4

Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate e che tale importo deve essere compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota I.

Il **rigo SX40** deve essere compilato dalle società di assicurazione indicando il recupero delle somme versate a titolo di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 e successive modificazioni. Tali somme costituiscono credito da utilizzare per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (codice tributo 1050 e codice tributo 1680) e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del TUIR (codice tributo 1710 e codice tributo 1711), nonché del versamento delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lettera g-quater, del TUIR applicate alla recapture dei PIR come previsto dall'art. 1, comma 106 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (codice tributo 1070).
A tal fine nel modello di versamento F24 va utilizzato il codice tributo 6780.
Si ricorda che a decorrere dal 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza costituisce un credito ulteriore che può essere computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. Per l'utilizzo di tale ulteriore credito, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del rigo SX41 del quadro SX.
In **colonna 1** va indicato il credito residuo dell'anno precedente, corrispondente all'importo del rigo SX40 colonna 10 del modello 770/2025.
In **colonna 2** va indicato il credito maturato per l'anno 2024, corrispondente all'importo di rigo RQ53 colonna 2, ovvero colonna 3, qualora abbia operato il meccanismo di riduzione introdotto dall'art. 1, comma 507 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 del quadro RQ del modello Redditi 2025 Società di Capitali ovvero l'importo indicato nel rigo SG14, colonna 3 ovvero di colonna 4, per le imprese di assicurazione estere che operano in regime di LPS.
In **colonna 3**, va indicato l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda) dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
In **colonna 4**, va indicato il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto.
In **colonna 5**, va indicato l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda).
In **colonna 6**, va indicato il codice fiscale del soggetto cessionario del credito.
In **colonna 7** va indicato il credito utilizzato in compensazione nel corso del 2025 ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, tramite il codice tributo 6780.
In **colonna 8** va indicato il credito maturato per l'anno 2020, corrispondente all'importo indicato nel rigo RQ53, colonna 2, ovvero colonna 3, qualora abbia operato il meccanismo di riduzione introdotto dall'art. 1, comma 507, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, del quadro RQ del modello Unico 2021 Società di capitali. -
In **colonna 9** va indicato l'ulteriore meccanismo di recupero descritto nella circolare n. 41/E del 2012 maturato con riferimento all'anno 2020, determinato dalla differenza positiva tra l'imposta sulle riserve matematiche relativa all'anno 2020 (riportata in colonna 8) e l'ammontare complessivo delle ritenute e imposte sostitutive dovute per l'anno 2025 indicate nei primi tre prospetti del Quadro SG. Tale ammontare, di natura teorica, deve essere indicato anche nel rigo SX41 colonna 2, nei limiti dell'importo positivo derivante dalla seguente operazione: col. 1 + col. 2 + col. 3 - col. 5 - col. 7.
In **colonna 10** va indicato il credito residuo risultante dalla seguente operazione:

col. 1 + col. 2 + col. 3 – col. 5 – col. 7 – col. 9

tale importo deve essere maggiorato dell'eventuale importo dichiarato in Quadro DI con nota J.
Nel caso in cui si siano verificate più cessioni dovranno essere compilati più moduli dei righi SX40 colonna 3, colonna 4, colonna 5 e colonna 6.

Nel **rigo SX41** devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita di cui al D.L. n. 209 del 2002, effettuati con i codici tributo 1681 e 1682. Detto credito, ricorrendo le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 1 del citato D.L. n. 209 del 2002, potrà essere utilizzato per la compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo.
In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo risultante dal rigo SX41, colonna 7, del modello 770/2025;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2025, evidenziato nel rigo SX40, colonna 9;
- nella **colonna 3**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- nella **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto;
- nella **colonna 5**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- nella **colonna 6**, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito;

- nella **colonna 7**, l'ammontare del credito utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 6780) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- nella **colonna 8**, l'importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2025 risultante dalla seguente operazione:

colonna 1 + colonna 2 + colonna 3 – colonna 5 – colonna 7

tale importo deve essere comprensivo dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota K.
Nel caso in cui si siano verificate più cessioni dovranno essere compilati più moduli dei righi SX41 colonna 3, colonna 4, colonna 5 e colonna 6.

Nel **rigo SX42** devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi di compagnie estere operanti in regime di LPS, di cui all'art. 1 comma 2-sexies D.L. n. 209 del 2002, effettuati con il codice tributo 1695. Tali somme costituiscono credito da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (codice tributo 1710) al momento dell'erogazione della prestazione, utilizzando a credito il codice tributo 6780. Qualora l'imposta complessivamente anticipata dal contraente sia eccedente rispetto a quella dovuta sui redditi di capitale al momento di liquidazione della polizza, tale eccedenza è restituita al contraente e costituisce credito che può essere utilizzato dall'intermediario per i versamenti delle ritenute e imposte sostitutive di analoga natura (codici tributo 1695, 1050, 1680, 1710, 1711) dovute nello stesso periodo di imposta. L'eventuale eccedenza di credito non recuperata con tale modalità può essere chiesta a rimborso o riportata negli anni successivi e utilizzata per la compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del citato D. Lgs. n. 241 del 1997 (Circolare n. 41E/2012).
In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo dell'anno precedente indicato nella colonna 9 del rigo SX42 del modello 770/2025;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2025 evidenziato nel rigo SG23, colonna 2;
- nella **colonna 3**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda) dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero per effetto di nuovo affidamento di incarico alla riscossione (circolare n. 41 del 2012);
- nella **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto;
- nella **colonna 5**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda) ovvero per effetto di nuovo affidamento di incarico alla riscossione (circolare n. 41/E del 2012). Inoltre, deve essere indicato l'importo del credito certificato al contraente qualora che si sia fatto liquidare la prestazione direttamente all'estero dalla compagnia di assicurazione estera (circolare 41/E del 2012, par. 3.2), o qualora abbia revocato l'incarico di amministrazione all'intermediario (risposta 145 del 2020); in questo caso nella colonna 6 si indica il codice fiscale dello stesso contraente;
- nella **colonna 6**, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito;
- nella **colonna 7**, l'ammontare del credito utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 6780) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- nella **colonna 8**, l'importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2025 risultante dalla seguente operazione:

colonna 1 + colonna 2 + colonna 3 – colonna 5 – colonna 7

tale importo deve essere comprensivo dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota L;
- nella **colonna 9**, l'importo di colonna 8 che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241 del 1997, comprensivo dell'eccedenza di imposta restituita al contraente al momento di liquidazione della polizza, avvalendosi del Mod. F24 (codice tributo 6780);
- nella **colonna 10**, l'importo di colonna 8 che si intende chiedere a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Nel caso in cui si siano verificate più cessioni dovranno essere compilati più moduli dei righi SX42 colonna 3, colonna 4, colonna 5 e colonna 6.

Il rigo **SX44** va compilato dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV di diritto italiano e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici ai fini della indicazione dei dati riepilogativi delle compensazioni effettuate tra i risultati negativi di gestione accumulati dagli organismi di investimento alla data del 30 giugno 2011 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento di diritto italiano assoggettati a ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero assoggettati a ritenuta di cui all'art. 10-ter, commi 1e 2, della legge n. 77 del 1983.
In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 71, del decreto-legge n. 225 del 2010, la società di gestione del risparmio, la SICAV ovvero i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici accreditano

al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 26% dell'ammontare dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento. Al riguardo si ricorda che le predette operazioni di compensazione non sono assoggettate ai limiti e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 241 del 1997 (v. circolare n. 33/E del 15 luglio 2011). Pertanto, le operazioni in commento non devono essere evidenziate nel modello F24 e possono essere effettuate senza tener conto del limite di un milione di euro, come previsto articolo 147 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
Tali compensazioni non devono essere riportate nel quadro ST.
In particolare, nel rigo SX44 va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo totale del risparmio d'imposta non utilizzati in compensazione come risultante dal quadro SX del modello 770/2025
- nella **colonna 2**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 utilizzato in compensazione nell'anno 2025 con le ritenute di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73;
- nella **colonna 3**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 utilizzato in compensazione nell'anno 2025 con le ritenute di cui all'art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge n. 77 del 1983;
- nella **colonna 4**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di certificazione ai partecipanti a seguito della cessazione dell'organismo di investimento;
- nella **colonna 5**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di trasferimento a seguito di operazioni straordinarie (cessioni di ramo d'azienda, operazioni di fusione, ecc.);
- nella **colonna 6**, l'importo del risparmio d'imposta acquisito a seguito di operazioni straordinarie (acquisto di rami di azienda, operazioni di fusione, ecc.);
- nella **colonna 7**, l'importo del risparmio d'imposta residuo, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con nota M.

Nel rigo **SX46** devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.
In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2025 risultante dal versamento relativo all'acconto dell'imposta sostitutiva dei redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato versato nel 2024 al netto di quanto già compensato con i versamenti dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, già evidenziati nel modello 770/2025; tale importo è evidenziato nel rigo SX46 colonna 8 del modello 770/2025;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito maturato nell'anno 2025 a seguito del versamento relativo all'acconto effettuato entro il 16 dicembre 2025, a lordo dello scomputo dell'eventuale eccedenza del credito per il versamento dell'acconto dell'anno precedente;
- nella **colonna 3**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda);
- nella **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto o trasferente (società incorporata, scissa, conferente ecc.);
- nella **colonna 5**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda);
- nella **colonna 6**, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito o beneficiario (società incorporante o risultante dalla fusione, società beneficiaria della scissione, conferitaria ecc.);
- nella **colonna 7**, deve essere indicato l'importo del credito di cui alle precedenti colonne utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo di imposta della presente dichiarazione e per l'eventuale eccedenza del versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo;
- nella **colonna 8**, l'importo del credito residuo risultante dalla seguente operazione

colonna 1 + colonna 2 + colonna 3 – colonna 5 – colonna 7

tale importo deve essere maggiorato dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con nota N.
Nel caso in cui si siano verificate più cessioni dovranno essere compilati più moduli dei righi SX46 colonna 3, colonna 4, colonna 5 e colonna 6.

Il rigo **SX47** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2025 il credito bonus Irpef.
In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il credito residuo indicato nella colonna 5 del rigo SX47 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;

- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1655 e 165E) fino al 16 marzo; nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto;
- nella **colonna 5**, il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2026, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota P.

Il rigo **SX48** contiene alcune informazioni in materia di aiuti di Stato e deve essere compilato dalle imprese armatrici, residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte in registri di Stati dell'Unione europea o dello SEE e che esercitano un'attività produttiva di reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Risoluzione 15E del 2 marzo 2021) e che hanno esposto nel rigo SX3, colonna 2, il credito d'imposta istituito dall'art.4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Il rigo non deve essere compilato dalle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché la pesca nelle acque interne e lagunari di cui all'art. 2, comma 2 della Legge del 22/12/2008 n. 203.
Il rigo deve essere compilato, inoltre, dai sostituti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa e che hanno usufruito delle agevolazioni per i versamenti delle ritenute previste dall'art. 42 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Il comma 1-bis dell'art. 42 bis del DL 104/2020 prevede, per i soggetti che svolgono attività economica, che la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ATTENZIONE la compilazione del rigo SX48 è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione dell'aiuto di Stato.

In particolare, nella **colonna 1** va indicato:
- il **codice 1** per il credito d'imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 esposto nel rigo SX3 colonna 2;
- il **codice 2** per l'agevolazione riconosciuta ai sostituti d'imposta di cui all'art. 42 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Per la compilazione del rigo SX48, **colonne da 2 a 7,** si rinvia alle istruzioni relative alle colonne con la medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli REDDITI 2026.

Il **rigo SX49** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2025 l'erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, come novellato dall'art. 1, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
In particolare, indicare:
- **nella colonna 1**, il credito residuo indicato nella colonna 7 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto.
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2025. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto.
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nell'anno in corso e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d'imposta. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse al netto dell'ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d'imposta successivamente alle operazioni di conguaglio e indicato nel campo 394 delle CU trasmesse. Si precisa che detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d'imposta.

- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l'anno precedente e recuperato ratealmente nell'anno corrente dal sostituto d'imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2026. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
- nella **colonna 7**, il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2026, risultante dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 – colonna 6. Detta somma è comprensiva dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota Q.

Il **rigo SX50** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2025 l'erogazione della somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024.
In particolare, indicare:
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 riconosciuta dal sostituto d'imposta nell'anno 2025. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell'erogazione di somme riconosciute dal soggetto estinto.
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito relativo alla somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 riconosciuta dal sostituto d'imposta nell'anno in corso e successivamente recuperata dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1704 e 175E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche alla somma che non concorre alla formazione del reddito riconosciuta da altri sostituti d'imposta. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 727 delle CU trasmesse al netto dell'ammontare della somma eventualmente già recuperata dal precedente sostituto (campo 740 delle CU trasmesse). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito riferito a somme riconosciute e successivamente recuperate dal soggetto estinto.
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito relativo alla somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 riconosciuta e da recuperare da parte del sostituto d'imposta successivamente alle operazioni di conguaglio (campo 728 delle CU trasmesse). Si precisa che detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a somme riconosciute e non recuperate da altri sostituti d'imposta.
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib. 1704 e 175E) fino al 16 marzo 2026. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
- nella **colonna 7**, il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2026, risultante dalla seguente operazione: colonna 2 – colonna 6.

21. QUADRO SY - SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE OPERATE AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.L. N. 78/2010 SOMME CORRISPOSTE A PERCIPIENTI ESTERI PRIVI DI CODICE FISCALE

Nel presente prospetto vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010. Vanno altresì indicati i dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

ATTENZIONE Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nel presente prospetto alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati intestati al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8 della parte A il codice Z2.

Il prospetto in esame si compone di quattro sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal debitore principale, la seconda sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a. e la quarta sezione deve essere compilata per indicare le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

21.1 SEZIONE I - RISERVATA AL DEBITORE PRINCIPALE

ATTENZIONE Con riferimento alle somme indicate nel presente prospetto in quanto erogate nell'ambito delle procedure di pignoramento presso terzi, si precisa che non devono essere compilate le ordinarie comunicazioni contenute nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel **rigo SY2** indicare:
- nel **punto 1** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nei **punti 2**, **4**, **6**, **8** e **10** le somme erogate
- nei **punti 3**, **5**, **7**, **9** e **11** la tipologia delle somme liquidate. In particolare, vanno indicati uno dei seguenti codici:

1 – reddito di terreni;
2 – reddito di fabbricati;
3 – reddito di lavoro dipendente;
4 – reddito di pensione;
5 – redditi di capitale;
6 – redditi diversi;
7 – redditi di lavoro autonomo;
8 – redditi di impresa;
9 – redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
10 – compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
11 – trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
12 – altri redditi;
13 – somme non soggette a tassazione.

21.2 SEZIONE II – RISERVATA AL SOGGETTO EROGATORE DELLE SOMME

La presente sezione deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica. In particolare nei righi da SY7 a SY11 indicare:
- nel **punto 1** il codice fiscale del debitore principale;
- nel **punto 2** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nel **punto 3** le somme erogate.

21.3 SEZIONE III - DATI RELATIVI ALLE RITENUTE DA ART. 25 DEL D.L. N. 78/2010

Questa sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa per l'indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito nella misura dell'8 per cento all'atto dell'accredito dei pagamenti dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).
Si precisa che, in caso di più bonifici allo stesso beneficiario, l'intermediario può compilare un rigo per ciascun codice fiscale beneficiario del bonifico.
Pertanto, nei righi da **SY12** a **SY15** devono essere indicati in:
- **colonna 1** il codice fiscale del beneficiario cui si riferisce il bonifico;
- **colonna 2** l'ammontare del bonifico;
- **colonna 3** le ritenute operate.

21.4 SEZIONE IV – RISERVATA AL PERCIPIENTE ESTERO PRIVO DI CODICE FISCALE

La presente sezione è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali. Per la compilazione dei dati fiscali si rimanda alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica 2026 (compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).

APPENDICE

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento/liquidazione giudiziale
4) Soggetto estinto

TABELLA SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomìni
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese
61. Gruppo IVA

Soggetti non residenti

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45 GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa

2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale o di messa in liquidazione

3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa

5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa

6) Periodo normale d'imposta

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Molise	20	Valle d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Valle d'Aosta R.S.S.

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALAND ISOLE	292
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTARTIDE	180
ANTIGUA E BARBUDA	197
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
CURACAO	296
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KOSOVO	291
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTENEGRO	290
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAKISTAN	036
PALAU	216
PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279
PANAMA	051
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT BARTHELEMY	293
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SALOMONE ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA	289
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SAINT MAARTEN (DUTHC PART)	294
SIRIA	065
SLOVACCA REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SUD SUDAN	297
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TIMOR EST	287
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TÜRKIYE	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA SH - ELENCO DEGLI STATI CONVENZIONATI CHE CONSENTONO SCAMBI DI INFORMAZIONI - D.M. 4 SETTEMBRE 1996

ALBANIA	ECUADOR	KUWAIT	SAMOA
ALDERNEY	EGITTO	LETTONIA	SAN MARINO
ALGERIA	EMIRATI ARABI UNITI	LIBANO	SANTA SEDE
ANDORRA	ESTONIA	LIECHTENSTEIN	SENEGAL
ANGUILLA	ETIOPIA	LITUANIA	SERBIA
ARABIA SAUDITA	FEDERAZIONE RUSSA	LUSSEMBURGO	SEYCHELLES
ARGENTINA	FILIPPINE	MACEDONIA	SINGAPORE
ARMENIA	FINLANDIA	MALAYSIA	SINT MAARTEN
ARUBA	FRANCIA	MALTA	SIRIA
AUSTRALIA	GEORGIA	MAROCCO	SLOVENIA
AUSTRIA	GERMANIA	MAURITIUS	SPAGNA
AZERBAIJAN	GHANA	MESSICO	SRI LANKA
BANGLADESH	GIAPPONE	MOLDOVA	STATI UNITI D'AMERICA
BARBADOS	GIBILTERRA	MONACO	SUD AFRICA
BELGIO	GIORDANIA	MONTENEGRO	SVEZIA
BELIZE	GRECIA	MONTSERRAT	SVIZZERA
BERMUDA	GROENLANDIA	MOZAMBICO	TAGIKISTAN
BIELORUSSIA	GUERNSEY	NAURU	TAIWAN
BOSNIA ERZEGOVINA	HERM	NIGERIA	TANZANIA
BRASILE	HONG KONG	NIUE	THAILANDIA
BULGARIA	INDIA	NORVEGIA	TRINITAD E TOBAGO
CAMERUN	INDONESIA	NUOVA ZELANDA	TUNISIA
CANADA	IRLANDA	OMAN	TURCHIA
CILE	ISLANDA	PAESI BASSI	TURKMENISTAN
CINA	ISOLA DI MAN	PAKISTAN	UCRAINA
CIPRO	ISOLE CAYMAN	POLONIA	UGANDA
COLOMBIA	ISOLE COOK	PORTOGALLO	UNGHERIA
CONGO (REPUBBLICA DEL CONGO)	ISOLE FAROE	QATAR	URUGUAY
COREA DEL SUD	ISOLE TURKS E CAICOS	REGNO UNITO	UZBEKISTAN
COSTA D'AVORIO	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	REPUBBLICA CECA	VENEZUELA
COSTA RICA	ISRAELE	REPUBBLICA SLOVACCA	VIETNAM
CROAZIA	JERSEY	ROMANIA	ZAMBIA
CURACAO	KAZAKISTAN	SAINT KITTS E NEVIS	
DANIMARCA	KIRGHIZISTAN	SAINT VINCENT E GRENADINE	